Conto corrente con la posta — Anno 79° — Numero 202

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Lunedì, 5 settembre 1938 - Anno XVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Ricompense al valor militare.

Regio decreto 16 giugno 1938-XVI, registrato alla Corte dei conti, addì 8 agosto 1938-XVI, registro 27 Africa Italiana, foglio 360.

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare per operazioni guerresche in A. O.:

MEDAGLIA D'ARGENTO.

Brunetta D'Usseaux Pietro fu Leopoldo e di Fenoglio della Briga Adele, nato a Torino il 13 maggio 1897, capitano s.p.e. del IV battaglione arabo-somalo. — Comandante di compagnia fiancheggiante di una colonna, improvvisamente attaccato in terreno insidioso da nemico superiore in numero, prontamente reagiva e con abile manovra sventava la minaccia di aggiramento. Indi si lanciava animosamente al contrattacco, riuscendo a ricacciare l'avversario e a fronteggiarlo fino al sopraggiungère di altre forze. Partecipava poi col battaglione, primo fra i primi, all'assalto delle posizioni nemiche. Durante la notte, sulle posizioni conquistate, stroncava col suo reparto due tentativi di aggiramento. Costante esempio di serena calma e di personale coraggio. — Birgot, 24-25 aprile 1936-XIV.

Pignatelli Valerio di Michele e di Baronessa Emilia Valignani, nato a Chieti il 19 marzo 1886, 1° capitano del IV gruppo battaglioni eritrei. — Nella seconda battaglia del Tembien teneva in modo esemplare il comando di un battaglione eritreo in avanguardia. Ferito continuava a tenere il suo posto di comando fino a quando non aveva provveduto alla continuità dell'azione che si pronunciava già vittoriosa per il suo reparto. Si portava al posto di medicazione soltanto in seguito ad ordini del suo comandante di gruppo. Continuo esempio di alte virtù militari e di comandante di truppe eritree, audace, aggressivo, ardimentoso. — Torrente Quasquazzè, 27 febbraio 1936-XIV.

Rosati Emidio fu Emidio e di Angelini Maria, nato a Ascoli Piceno il 12 novembre 1909, sottotenente complemento del IV battaglione arabo-somalo. — Aggirato durante un aspro combattimento da preponderanti forze nemiche, si slanciava con ardimento sull'avversario respingendolo con le bombe e infliggendogli gravi perdite. In ogni momento presente nei luoghi più esposti, incitatore ed animatore dei suoi uomini, dava continue prove di perizia e di valore. — Birgot, 24-25 aprile 1936-XIV.

Tandura Alessandro fu Luigi e di De Negri Maria, nato a Vittorio Veneto (Treviso) il 17 settembre 1893, capitano s.p.e. del II battaglione arabo-somalo. — Comandante di due compagnie fucilieri e di due plotoni mitraglieri dislocati in una posizione particolarmente insidiosa ed importante, respingeva con incrollabile fermezza accaniti e ripetuti attacchi del nemico, che sgominava infine con un violento contrattacco. — Birgot, 24-25 aprile 1936-XIV.

Assan Gutale, capo comandante del raggruppamento bande operanti « Bechis ». — Notabile stipendiato, già distintosi in altre operazioni, assumeva, volontario, il comando di un nucleo di dubat della sua gente con il semplice grado di capo banda, ne curava amorevolmente la istruzione e l'inquadramento agli ordini dell'ufficiale comandante il reparto e lo conduceva al fuoco, concorrendo con altro reparto di dubat a sostenere l'urto di una violenta carica dell'avversario, che veniva respinto e contrattaccato. — Gunu Gadu, 24-25 aprile 1936-XIV.

Omar Adafù, ascari (25264) del battaglione zappatori artieri indigeni. — Ascari di una compagnia zappatori-artieri indigeni, durante un combattimento contro preponderanti forze avversarie, si slanciava animosamente contro un nucleo nemico annidato nel folto di una boscaglia, dando prova di insigne coraggio e rimanendo gravemente ferito. — Strada Hareho-Harar, 13 maggio 1936-XIV.

Said Samantar Iusuf, sottocapo del raggruppamento bande operanti « Bechis » (*alla memoria*). — Si lanciava in ripetuti assalti contro un centro di resistenza nemica che causava notevoli perdite fra gli uomini della sua banda. Ferito gravemente, continuava a combattere trascinandosi avanti, finchè, nuovamente e mortalmente colpito, lasciava gloriosamente la vita sul campo. — Gunu Gadu, 24 aprile 1936-XIV.

Tabit Naser, ascari (810) del battaglione zappatori-artieri indigeni. — Ascari di una compagnia zappatori artieri indigeni, in un lungo e sanguinoso combattimento contro preponderanti forze nemiche, dava prova esemplare di ardire e sprezzo del pericolo. Ferito, restava al suo posto di combattimento, fino a quando veniva ferito una seconda volta. — Strada Hareho-Harar, 13 maggio 1936-XIV.

MEDAGLIA DI BRONZO.

Alliprandi Giovanni fu Silvio e di Martina Clelia, nato a Pinerolo l'11 agosto 1908, tenente s.p.e. del II gruppo di batterie cammellate da 65/17. — Comandante di pattuglia osservazione e collegamento presso una compagnia avanzata di fanteria, particolarmente esposta al tiro nemico e più minacciata di aggiramento, assolveva il suo compito con perizia e sprezzo del pericolo, contribuendo efficacemente all'esito vittorioso dell'azione. — Birgot, 24-25 aprile 1936-XIV.

Bassanetti Mario fu Pietro e fu Brachetti Barbuscio Maria, nato a Fossano (Cuneo) il 17 aprile 1904, tenente s.p.e. del IV battaglione arabo-somalo. — Aiutante maggiore di battaglione, durante sanguinoso combattimento, disimpegnava con coraggio ed abnegazione le funzioni di collegamento con le compagnie dipendenti sotto l'infuriare del fuoco nemico. Lanciato il battaglione all'assalto, era tra i primi sulle posizioni avversarie. Durante la notte raccoglieva gli elementi disponibili del comando - conducenti compresi - e con essi proteggeva il fianco sinistro del battaglione, concorrendo a rendere vani i tentativi nemici di aggiramento. — Birgot, 24-25 aprile 1936-XIV.

Comito Gino di Eduardo e di Aldieri Maria, nato a Roma il 28 gennaio 1912, sottotenente complemento del IV battaglione arabo-somalo. — Già distintosi in precedenti importanti azioni di pattuglia, durante il combattimento di Birgot si lanciava alla testa dei suoi uomini all'assalto di numerosi centri di resistenza sistemati in caverne, riuscendo a colpi di bombe a mano a snidare i difensori. Durante la notte, dislocato con altri elementi a protezione del fianco sinistro del battaglione, sventava ripetuti tentativi di attacco e di aggiramento, del nemico. — Birgot, 24-25 aprile 1936-XIV.

Consolini Giovanni fu Luigi e di Mafferzoli Angela, nato a Conino Veronese il 9 giugno 1908, sergente maggiore (16218) del III gruppo bande, 2° sottogruppo. — Comandante di autoblindo, in una ardita ricognizione, penetrava più volte nelle linee nemiche nonostante la violenta reazione avversaria, dando prova esemplare di ardimento. — Tugh Fafan, 25 aprile 1936-XIV.

Cordano Enrico di Alessandro e di Canvin Luisa, nato a Firenze il 25 gennaio 1904, tenente s.p.e. del II gruppo batterie cammellate da 65/17. — Comandante di batteria, durante un aspro combattimento, la impiegava con coraggio, perizia e decisione, concorrendo validamente all'azione vittoriosa della fanteria. — Birgot, 24-25 aprile 1936-XIV.

Davagni Guido di David e di Crolli Marianna, nato a Scarperia (Firenze) il 31 ottobre 1909, sergente (21034) del III gruppo bande, 2° sottogruppo. — Comandante di autoblindo, in una ardita ricognizione penetrava più volte nelle linee nemiche, nonostante la violenta reazione avversaria, dando prova esemplare di ardimento. — Tugh-Fafan, 25 aprile 1936-XIV.

De Gasperis Guido di Marcello e fu Figliuolla Annita, nato a Roma il 14 febbraio 1909, caporale del II raggruppamento arabo-somalo, battaglione trasmissioni del genio. — Caporale radiotelegrafista di una stazione al seguito di un raggruppamento arabo-somalo, per due giorni di combattimento rimaneva ininterrottamente al suo posto prodigandosi nell'adempimento dei suoi compiti, nonostante la violenza del tiro avversario. — Birgot, 24-25 aprile 1936-XIV.

De Vivo Raffaele fu Achille e di Palma Luisa, nato a Moiano (Benevento) il 27 febbraio 1886, 1° capitano medico complemento del II raggruppamento arabo-somalo. — Dirigente il servizio sanitario di un raggruppamento arabo-somalo, durante un combattimento, provvedeva alla medicazione e allo sgombero di numerosi feriti con coraggio ed esemplare calma, nonostante la violenza del fuoco nemico che produceva perdite al personale del posto di medicazione. — Birgot, 24-25 aprile 1936-XIV.

Di Bucci Giovanni di Cesare e di Croce Rosa, nato a Roma il 18 giugno 1910, sottotenente complemento del V battaglione arabo-somalo. — In aspro combattimento contro avversario sistemato in munitissime caverne, guidava con slancio e bravura il proprio plotone all'assalto di successivi appostamenti, riuscendo a sgominare il nemico ed infliggendogli gravi perdite. — Birgot, 24-25 aprile 1936-XIV.

Di Cola Arturo di Domenico e di Ciocca Angela, nato a Aquila il 24 novembre 1899, tenente complemento del II battaglione eritreo. — Aiutante maggiore di un battaglione eritreo, inviato a comunicare disposizioni ad un reparto di retroguardia, attaccato sul far della notte da armati etiopici, di sua iniziativa assumeva il comando di un plotone e con perizia e coraggio si lanciava fulmineamente al contrattacco, riuscendo a sventare la minaccia avversaria sul fianco della colonna ed a fugare il nemico. Si distingueva per valore e perizia anche nella battaglia del Lago Ascianghi. — Enda Micael Tucul (Tembien), 3 dicembre 1935-Mai Ceu, 31 marzo 1936-XIV.

Fenaroli Ezio fu Giacomo e di Vulferetti Maria, nato a Sopraponte (Brescia) il 10 ottobre 1907, caporal maggiore del II raggruppamento arabo-somalo, battaglione trasmissione genio. — Capo stazione radio in servizio presso un raggruppamento arabo-somalo, in due giorni di aspro combattimento, assicurava ininterrottamente il collegamento con i vari comandi, nonostante la violenza del tiro avversario. — Birgot, 24-25 aprile 1936-XIV.

Franzini Edoardo di Carlo e di De Foresta Paola, nato a Torino il 21 febbraio 1904, tenente s.p.e. del II gruppo bande « Bertello ». — Aiutante maggiore di gruppo bande, in più giorni di dura lotta, fu sempre pronto ed intelligente interprete del pensiero del proprio comandante portandosi coraggiosamente ovunque era necessario assumere informazioni e recare ordini e confermando le belle qualità militari dimostrate in precedente azione. — Uadi Korrah, 15-17 aprile 1936-XIV.

Giusti Aldo di Vittorio e di Tofani Emma, nato a Pesaro il 16 settembre 1901, tenente medico s.p.e. del gruppo bande « Bertello ». — Ufficiale medico di un gruppo bande, in più giorni di dura lotta in terreno difficile ed insidioso ove si annidava nemico tenace ed agguerrito, si portava ovunque erano feriti per prestare la sua opera con generosa abnegazione e sereno sprezzo del pericolo. — Uadi Korrah, 15-17 aprile 1936-XIV.

Graniti Erasmo di Cesare e di Orlandi Antonietta, nato a S. Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) il 31 maggio 1903, capitano s.p.e. del II gruppo batterie cammellate da 65/17. — Comandante di batteria, durante un aspro combattimento, la impiegava con coraggio, perizia e decisione, concorrendo validamente all'azione vittoriosa della fanteria. — Birgot, 24-25 aprile 1936-XIV.

Masini Iunio di Giulio e fu Costoli Nina, nato a Certaldo (Firenze) il 26 settembre 1893, capitano s.p.e. del IV battaglione arabo-somalo. — Comandante di compagnia mitraglieri, essendo stati i suoi plotoni decentrati alle unità del battaglione, si portava volontariamente con uno di essi nel tratto di fronte dove più violento si era manifestato l'attacco nemico, incuorando col suo valoroso contegno i dipendenti e contribuendo efficacemente al buon andamento dell'azione. — Birgot, 24-25 aprile 1936-XIV.

Papa Augusto fu Domenico e di Goglia Maria, nato a Solopaca (Benevento) il 31 agosto 1896, 1° tenente s.p.e. del IV battaglione arabo-somalo. — Comandante di compagnia testa d'avanguardia, la guidava con decisione e ardimento alla conquista di una posizione. Contrattaccato da soverchianti forze nemiche, resisteva tenacemente fino al sopraggiungere di rinforzi. Contribuiva a mantenere la posizione conquistata durante tutta la notte, sventando ripetuti tentativi di aggiramento. — Birgot, 24-25 aprile 1936-XIV.

Ragno Guglielmo di Pietro e di Alberti Aida, nato a Trepuzzi (Lecce) il 30 luglio 1912, sottotenente della banda irregolare dell'Azamò. — Comandante di centuria irregolare in servizio d'avanguardia, fatto segno a violento fuoco da parte di un forte nucleo di armati, con attacco deciso ed energico lo sgominava dopo avergli inflitto gravi perdite. — Enda Tahatai, 16 novembre 1935-XIV.

Vannoni Francesco di Giuseppe e di Lucchi Giuseppina, nato a Rimini (Forlì) il 24 febbraio 1909, tenente s.p.e. del IV battaglione arabo-somalo. — Comandante di plotone fucilieri arabo-somalo, lo guidava con perizia ed ardimento all'assalto di una posizione nemica. Conquistatala, respingeva violenti contrattacchi, prodigandosi valorosamente durante venti ore di aspro combattimento. — Birgot, 24-25 aprile 1936-XIV.

Elmi Barcadle, iusbasci del comando raggruppamento bande operanti « Bechis ». — Volontariamente assumeva il comando di una sezione mitragliatrici per concorrere all'azione di una banda impegnata in combattimento. Fatto segno a nutrite scariche di fucileria nemica, riusciva col fuoco efficace delle sue armi a far tacere l'avversario. — Gunu Gadu, 24 aprile 1936-XIV.

CROCE DI GUERRA.

Aglianò Giuseppe di Antonino e di Moscuzza Margherita, nato a Siracusa il 19 agosto 1906, sergente maggiore (2622) del II gruppo battaglioni eritrei. — Sottufficiale addetto ad un comando di gruppo di battaglioni, durante un violento combattimento dimostrava abnegazione e sprezzo del pericolo prodigandosi, sotto l'intenso fuoco avversario, nel recapitare ordini ai battaglioni e nel fornire notizie al comando. — Af Gagà-Govò Neverit, 25-26 dicembre 1935-XIV.

Barbato Pasquale fu Emanuele, nato a Maddaloni (Napoli) il 5 giugno 1896, 1° tenente s.p.e. del II raggruppamento arabo-somalo. — Tenente d'amministrazione in servizio di commissariato, comandante di uno scaglione autocarrato di viveri e munizioni di un raggruppamento arabo-somalo, informato che le truppe si erano impegnate in combattimento, le raggiungeva prontamente prodigandosi

poi, sotto il fuoco nemico, nel coadiuvare l'ufficiale addetto ai rifornimenti. — Birgot, 24-25 aprile 1936-XIV.

Califano Paolo fu Paolo, nato a Salerno il 20 gennaio 1898, tenente s.p.e. del VII battaglione eritreo. — Aiutante maggiore di un battaglione eritreo, dava prova in numerosi fatti d'arme di perizia, slancio ed ardire. — Abbi Addi, 28 febbraio 1936 - Enda Mariam Manuè, 2 marzo 1936 - Mai Ceu, 31 marzo 1936 - Consolata-Boolié (Addis Abeba), 28-29 luglio 1936-XIV.

Canibus Giacomo di Ettore e di Boero Anna, nato a Oristano il 15 dicembre 1909, tenente s.p.e. del corpo indigeni Somalia, II gruppo cammellato da 65/17. — Sottocomandante di batteria, durante un aspro combattimento, dava costante esempio ai suoi inferiori di calma e sprezzo del pericolo, prodigandosi sulla linea dei pezzi per assicurare l'efficace funzionamento della batteria. — Birgot, 24-25 aprile 1936-XIV.

Carta Orlando di Emanuele e di Mereu Regina, nato a Ferzu (Nuoro) il 14 aprile 1902, sottotenente medico complemento del gruppo bande « Bertello ». — Ufficiale medico di gruppo bande, durante un aspro combattimento, si portava fin sulle linee avanzate per curare i feriti, dando prova di abnegazione e sprezzo del pericolo. — Uadi Korrah, 15-17 aprile 1936-XIV.

Castelli Orazio di Salvatore e di Certò Anna, nato a Paternò (Catania) il 9 maggio 1907, sottotenente medico complemento del II battaglione « Benadir ». — Ufficiale medico di battaglione, durante un aspro combattimento, si prodigava infaticabilmente nel prestare le cure a numerosi feriti, dando prova di abnegazione e sprezzo del pericolo. — Birgot, 24-25 aprile 1936-XIV.

Cortellessa Edoardo fu Pasquale e fu Ballario Romilda, nato a S. Remo il 5 maggio 1895, 1° capitano s.p.e. del II raggruppamento arabo-somalo. — Aiutante maggiore in prima di raggruppamento arabo-somalo, inviato per assumere informazioni presso la compagnia d'avanguardia fortemente impegnata, compiva la missione attraversando zona fortemente battuta da fuoco di fucileria e dimostrando capacità professionale e personale coraggio. — Birgot, 24-25 aprile 1936-XIV.

Dino Guida Ubaldo di Cosimo e di Casella Carolina, nato a Torino il 16 settembre 1902, sottotenente complemento della 1ª divisione eritrea. — In oltre cinque mesi di operazioni assicurava costantemente il perfetto funzionamento dei collegamenti a lui affidati. In zone intensamente battute dal fuoco nemico, dava prova, nell'assolvimento dei suoi compiti, di coraggio ed abnegazione. Durante il combattimento di Enda Mariam Manué quale capo centro divisionale, esplicava opera preziosa e intelligente, superando con perizia e con ardimento le più aspre difficoltà oppostegli dal nemico e dal terreno e contribuendo al felice esito dell'azione. — Africa Orientale, ottobre 1935 - marzo 1936-XIV.

Finotello Carlo fu Giovanni e di Zanella Rosa, nato a Torino il 23 dicembre 1904, sergente maggiore (58306) del III battaglione eritreo. — In numerosi combattimenti diede prova esemplare di sereno coraggio, abnegazione e perizia. — Darò Taclé, 4 ottobre 1935 - Govò Neverit-Af Gagà, 25-26 dicembre 1935 - Sciré, 28 febbraio-7 marzo 1936-XIV.

Giorgi Marcello fu Giuseppe e di Zotic Angela, nato a Trieste il 20 novembre 1905, sottotenente complemento del comando forze armate Somalia, genio militare. — Preposto alla direzione di importanti lavori in zone di operazioni ed in circostanze difficilissime, spesso lavorando sotto il fuoco di fucileria nemica, portò a termine gli incarichi ricevuti, dando prova di perizia, coraggio ed abnegazione. — Africa Orientale, novembre 1935 - luglio 1936-XIV.

Laffi Luigi di Umberto e di Zanoni Celestina, nato a Bologna il 4 agosto 1910, tenente veterinario s.p.e. del II raggruppamento arabo-somalo. — Ufficiale veterinario di un comando di raggruppamento arabo-somalo, dava prova in combattimento di calma e sprezzo del pericolo nell'assolvimento dei suoi compiti e concorreva sotto il fuoco nemico al funzionamento degli altri servizi del comando. — Birgot, 24-25 aprile 1936-XIV.

Lombardi Romeo fu Biagio e di Ghigo Antonia, nato ad Alessandria il 20 marzo 1903, tenente complemento del 1° raggruppamento arabo-somalo. — Volontario per l'Africa Orientale, in sette mesi di campagna, dimostrava elevate doti di capacità e ardimento. Addetto ad un comando di raggruppamento arabo-somalo, in due giorni di accanito combattimento, disimpegnava importanti compiti fra cui quello dei rifornimenti dei reparti in linea, attraverso terreno efficacemente battuto dal fuoco nemico, dando prova di sprezzo del pericolo. — Birgot, 24-25 aprile 1936-XIV.

Mancini Leonardo di Michele e di Passante Natalia, nato a San Vito dei Normanni (Brindisi) l'11 ottobre 1906, tenente s.p.e. del corpo indigeni Somalia, II gruppo cammellato. — Aiutante maggiore in seconda e comandante della pattuglia comando di un gruppo cammellato impegnato in combattimento, si prodigava, sotto il fuoco nemico, nell'assolvimento dei suoi compiti, dimostrando coraggio ed abnegazione. — Birgot, 24-25 aprile 1936-XIV.

Marcarino Aurelio di Alessandro e di Pasolini Giuseppina, nato a Ravenna il 22 febbraio 1906, tenente s.p.e. del corpo indigeni Somalia, II gruppo cammellato. — Sottocomandante di batteria, durante un aspro combattimento, dava costante esempio ai suoi inferiori di calma e sprezzo del pericolo, prodigandosi sulla linea dei pezzi per assicurare l'efficace funzionamento della batteria. — Birgot, 24-25 aprile 1936-XIV.

Napolitani Enrico fu Francesco e fu Greco Maria, nato a Lascari (Palermo) il 15 luglio 1902, tenente medico s.p.e. del corpo indigeni Somalia, II gruppo cammellato. — Dirigente il servizio sanitario di un gruppo d'artiglieria cammellata, durante un aspro combattimento, prestava coraggiosamente le sue cure ai feriti, noncurante del tiro nemico da cui era battuto il posto di medicazione. — Birgot, 24-25 aprile 1936-XIV.

Senatore Mario, nato a Cava dei Tirreni (Salerno), sergente maggiore del raggruppamento bande operanti « Bechis ». — Comandante di una sottobanda, la guidava con perizia contro una forte pattuglia avversaria che sgominava. — Dire Daua, 9 maggio 1936-XIV.

Silvestrelli Carlo di Giulio e di Hederle Elisabetta, nato a Madrid il 19 aprile 1908, tenente s.p.e. del corpo indigeni Somalia, II gruppo cammellato. — Ufficiale a disposizione di un comando di gruppo d'artiglieria cammellata, durante un aspro combattimento dava continua prova di coraggio ed abnegazione nell'assolvimento dei suoi compiti. — Birgot, 24-25 aprile 1936-XIV.

Susa Licio di Alberto e fu Susa Olga, nato a Trieste il 9 ottobre 1907, tenente s.p.e. del comando II raggruppamento arabo-somalo. — Comandante di plotone comando di un raggruppamento arabo-somalo, durante un combattimento, assicurava sotto il fuoco avversario, il funzionamento dei vari servizi del comando, dando prova di calma e sprezzo del pericolo. — Birgot, 24-25 aprile 1936-XIV.

Tedeschi Renato fu Aleardo e fu Fumanti Raffaella, nato a Roma il 17 luglio 1898, sottotenente complemento del comando II raggruppamento arabo-somalo. — Ufficiale automobilista addetto ad uno scaglione avanzato, vincendo gravi difficoltà di terreno e attraversando zone fortemente battute dal tiro nemico, riusciva ad assicurare il trasporto delle munizioni fin presso le linee avanzate, contribuendo così efficacemente al buon esito dell'azione. — Birgot, 24-25 aprile 1936-XIV.

Toscan Goffredo di Giov. Battista e di Bruzzą Carolina, nato a Rovato (Brescia) il 4 settembre 1913, sottotenente complemento del comando II raggruppamento arabo-somalo. — Addetto ad un comando di raggruppamento arabo-somalo, incaricato di coadiuvare l'ufficiale ai rifornimenti in due giorni di dura lotta assolveva il suo compito con coraggio ed iniziativa. — Birgot, 24-25 aprile 1936-XIV.

Thun-Hohenstein Giovanni di Ernesto e di Chamaré-Harbuwal Monica, nato a Vienna il 22 dicembre 1913, sottotenente complemento del 1° gruppo squadroni cavalleria coloniale. — Comandante di due plotoni di cavalleria coloniale appiedati, concorreva efficacemente all'azione svolta dal proprio comandante di squadrone. Manovrando, sotto il fuoco nemico, in terreno particolarmente difficile riusciva, sprezzante ogni pericolo, a snidare gruppi armati che, asserragliati in caverne, contrastavano seriamente col fuoco l'avanzata dello squadrone. Dava prova di slancio e di ardire. — Vallata dell'Adabai, 4 aprile 1937-XV.

Vizioli Luigi di Rocco e di Altieri Rosa, nato a Rionero in Vulture (Potenza) il 6 dicembre 1910, sottotenente complemento del XXII battaglione eritreo. — Ufficiale comandato alle salmerie di un battaglione, saputo che il suo reparto era impegnato in aspro combattimento, organizzava la protezione dei quadrupedi e volontariamente si portava in linea. Costituiva con quattro ascari un centro di resistenza in una posizione delicata dello schieramento e contribuiva validamente a stroncare l'attacco nemico. — Mechennò, 20 gennaio 1936-XIV.

Mohamed Iusuf, buluc basci (757) del corpo indigeni della Somalia, 7ª batteria cammellata. — Portava il suo pezzo a spalla in posizione avanzata per battere un nucleo nemico sistemato in caverna, dando prova di ardire e sprezzo del pericolo. — Ganale Doria, 11-14 gennaio 1936-XIV.

Osman Abdu Amin, iusbasci (19) del corpo indigeni della Somalia, 7ª batteria cammellata. — Incaricato, durante un aspro combattimento, di coadiuvare l'ufficiale comandante la pattuglia O. C., assolveva i suoi compiti dimostrando alto senso del dovere e sprezzo del pericolo. — Ganale Doria, 11-14 gennaio 1936-XIV.

(3273)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 1° luglio 1938-XVI, n. 1327.
Ordinamento delle truppe libiche.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 3 dicembre 1934-XIII, n. 2012, sull'ordinamento organico per l'amministrazione della Libia, convertito nella legge 11 aprile 1935-XIII, n. 675;
Visto il R. decreto 3 settembre 1926-IV, n. 1608, che approva l'ordinamento militare per i Regi corpi di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica e le successive modificazioni;
Visto il R. decreto 12 settembre 1935-XIII, n. 2016, relativo alla fusione dei Regi corpi di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica in un Regio corpo di truppe coloniali della Libia;
Visto il R. decreto-legge 29 ottobre 1936-XV, n. 2323, relativo all'ordinamento delle forze aeree della Libia, convertito nella legge 25 giugno 1937-XV, n. 1498;
Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Duce, Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana e per la guerra, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le truppe libiche comprendono:
A) Regio corpo truppe libiche;
B) Forze del Territorio militare del sud.

Art. 2.

Il « Regio corpo truppe libiche » comprende:

a) Comandi:
un Comando Regio corpo truppe libiche con sede a Tripoli (con comandi di artiglieria e genio);
un Comando truppe libiche della Libia Orientale con sede a Bengasi;
due Comandi di fanteria libica;
un Comando di cavalleria libica.

b) Truppe:

1° Fanteria libica:
otto battaglioni libici;
una compagnia mitraglieri presidiaria libica;
quattro compagnie automitragliatrici libiche;
una compagnia scuola graduati libici;
due depositi di fanteria libica;
reparti libici per il presidio delle opere.

2° Cavalleria libica:
un gruppo squadroni spahis;
un gruppo squadroni savari;
un deposito di cavalleria libica.

3° Artiglieria libica:
otto gruppi di artiglieria libica delle varie specialità;
due depositi di artiglieria libica.

4° Genio militare libico:
due battaglioni del genio militare libico;
un deposito del genio militare libico.

c) Distretti militari:
due distretti (ciascuno con una compagnia distrettuale).

d) Servizi:

1° Servizio di sanità:
due sezioni libiche del servizio sanitario militare (una a Tripoli e l'altra a Bengasi);
due plotoni di sanità militare libica.

2° Servizio di commissariato:
due sezioni libiche del servizio di commissariato militare (una a Tripoli e l'altra a Bengasi);
due plotoni di sussistenza militare libica;
stabilimenti vari di commissariato.

3° Servizio di artiglieria:
due sezioni libiche del servizio di artiglieria (una a Tripoli e l'altra a Bengasi);
magazzini e laboratori di artiglieria libica.

4° Servizio del genio:
due sezioni libiche del genio militare (una a Tripoli e l'altra a Bengasi);
uffici e magazzini del genio militare libico.

5° Servizio automobilistico:
due sezioni libiche del servizio automobilistico militare (una a Tripoli e l'altra a Bengasi);
due autogruppi;
officine, magazzini e depositi di materiali.

6° Un centro rifornimento quadrupedi.

Art. 3.

Le « Forze del Territorio militare del sud » comprendono:

a) Comandi:
un comando del Territorio militare del sud.

b) Truppe:
un battaglione sahariano;
una compagnia meharisti del Fezzan;
una compagnia libica presidiaria della Giofra.
Il battaglione sahariano è formato da un comando, un reparto comando e quattro compagnie sahariane.
Al battaglione sahariano sono assegnati per l'impiego reparti dell'aviazione di presidio coloniale.

c) Servizi:
Centro amministrativo del Territorio militare del sud;
sezione autonoma di sanità militare;
sezione autonoma di commissariato militare;
sezione autonoma di artiglieria;
servizio autonomo del genio militare;
servizio autonomo automobilistico;
sezione autonoma di veterinaria militare.

Art. 4.

L'organico complessivo del personale militare e civile del « Regio corpo truppe libiche » e delle « Forze del Territorio militare del sud » è il seguente:

Generale di divisione o di brigata	1
Generali di brigata o colonnelli	2
Colonnelli	8
Tenenti colonnelli e maggiori	60

Capitani	200
Tenenti e sottotenenti	300
Impiegati civili	142
Operai civili	447
Marescialli	363
Sergenti maggiori e sergenti	428
Truppa nazionale (graduati e soldati)	2672
Truppa libica (graduati ed ascari)	9556

In tale organico sono compresi:

dieci tenenti colonnelli o maggiori e quaranta capitani, delle varie armi, appartenenti al ruolo mobilitazione;

il personale militare e civile addetto all'ufficio degli affari amministrativi militari presso la direzione di finanza del Governo della Libia;

gli ufficiali, il personale di truppa effettivo al Regio corpo truppe libiche in servizio presso il Comando superiore Forze armate Africa Settentrionale e uffici direttamente dipendenti;

gli ufficiali ed il personale di truppa effettivo alle Forze del Territorio militare del sud ed in servizio presso i comandi di zona, sottozona e presidi militari del predetto territorio.

Art. 5.

La suddivisione degli elementi del Regio corpo truppe libiche e delle Forze del Territorio militare del sud di cui agli articoli 2 e 3 in minori reparti od elementi ed il numero dei reparti, uffici e stabilimenti previsti nei predetti articoli, ove non siano in essi specificatamente indicati, saranno stabiliti con decreto del Ministro per l'Africa Italiana, emanato di concerto con i Ministri per la guerra, per l'aeronautica e per le finanze.

Con lo stesso decreto saranno approvate le tabelle graduali e numeriche per la ripartizione del personale fissato dall'articolo 4 fra i comandi e gli elementi dai quali risultano costituiti il Regio corpo truppe libiche e le Forze del Territorio militare del sud.

Art. 6.

Il presente decreto ha vigore dal 1° marzo 1938-XVI, però l'organizzazione da esso prevista verrà gradualmente attuata con disposizioni particolari del Ministro per l'Africa Italiana.

Art. 7.

E' data sanatoria per i seguenti provvedimenti già attuati per il passaggio dall'organizzazione stabilita dal R. decreto 12 settembre 1935-XIII, n. 2016, a quella stabilita dal presente decreto:

Scioglimento 5° reggimento fanteria coloniale, 10 ottobre 1935-XIII;

Scioglimento VII gruppo sahariano, 30 settembre 1936-XIV;

Scioglimento I gruppo sahariano, 1° ottobre 1936-XIV;

Scioglimento II, III, IV, V, VI gruppi sahariani, 15 ottobre 1936-XIV;

Scioglimento del battaglione cc. nn. del 1° reggimento fanteria d'Africa, 18 febbraio 1937-XV;

Scioglimento del battaglione cc. nn. del 2° reggimento fanteria d'Africa, 25 febbraio 1937-XV;

Scioglimento della compagnia eritrea presidiaria di Derna, 25 luglio 1937-XV;

Scioglimento deposito del 5° reggimento fanteria coloniale, 31 luglio 1937-XV;

Scioglimento del 1°, 3° e 4° reggimento fanteria coloniale, 1° agosto 1937-XV;

Scioglimento del plotone autonomo presidiario di Porto Bardia, 30 settembre 1937-XV;

Scioglimento del deposito truppe sahariane, 19 novembre 1937-XVI;

Scioglimento del battaglione cacciatori carristi del 2° reggimento fanteria coloniale, 20 novembre 1937-XVI;

Scioglimento dei comandi del 1° e 2° reggimento fanteria d'Africa, 10 dicembre 1937-XVI;

Scioglimento del comando del 2° reggimento fanteria coloniale, 10 dicembre 1937-XVI;

Scioglimento dei comandi del 1° e 2° reggimento artiglieria coloniale, 10 dicembre 1937-XVI;

Scioglimento del comando del 1° reggimento genio coloniale, 10 dicembre 1937-XVI;

Costituzione dei vari servizi militari del comando del Territorio militare del sud.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 1° luglio 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° settembre 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 401, foglio 9. — MANCINI.

REGIO DECRETO 8 luglio 1938-XVI, n. 1328.

Istituzione di un posto di professore di ruolo, riservato alla « chimica applicata », presso la Regia università di Genova, e aggiunzione della « elettrochimica » agli insegnamenti complementari delle lauree in chimica e in chimica industriale presso la stessa Università.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592;

Veduto il R. decreto 7 maggio 1936-XIV, n. 882;

Veduto il R. decreto 20 febbraio 1936-XIV, n. 500, con il quale il Regio istituto superiore d'ingegneria di Genova è stato aggregato alla Regia università della stessa sede, costituendo la Facoltà d'ingegneria;

Veduto lo statuto della Regia università di Genova, approvato con R. decreto 1° ottobre 1936-XIV, n. 2474;

Vedute le proposte delle autorità accademiche della Regia università predetta relative alle norme dello statuto riguardanti la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali;

Ritenuta la particolare necessità di approvare le proposte anzidette;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Agli insegnamenti complementari delle lauree in chimica e in chimica industriale, rispettivamente contenuti negli articoli 65 e 66 dello statuto della Regia università di Genova, è aggiunto, col n. 18, quello di « elettrochimica ».

Art. 2.

È approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Genova, addì 9 giugno 1938-XVI, tra la Regia univer-

sità e la Società anonima « Ilva » Alti Forni e Acciaierie d'Italia per la istituzione di un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento di « chimica applicata » presso la Facoltà d'ingegneria.

Ai posti di professore di ruolo assegnati alla Facoltà d'ingegneria della Regia università di Genova è aggiunto un posto riservato all'insegnamento di « chimica applicata ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 8 luglio 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

BOTTAI

Visto, il Guardasigilli: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 agosto 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 400, foglio 73. — MANCINI.

Convenzione per la istituzione di un posto di professore di ruolo per l'insegnamento della chimica applicata presso la Facoltà d'ingegneria della Regia università di Genova.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

L'anno 1938-XVI addì 9 giugno in Genova, via Corsica, n. 4, nella sede della Società anonima « Ilva » innanzi a me, dott. comm. Domenico Venturini, funzionario di Stato, direttore amministrativo della Regia università di Genova, abilitato alla stipulazione degli atti e contratti in forma pubblica in virtù ed ai sensi dell'art. 129 del regolamento generale universitario approvato con R. decreto 6 aprile 1924-II, n. 674, e con decreto rettorale del 4 aprile 1928 ed alla presenza dei signori: Reiter comm. Alberto fu Carlo, nato a Modena, residente a Genova, direttore centrale e segretario generale della Società anonima « Ilva » Alti Forni e Acciaierie d'Italia; e Rietti dott. Guido fu Riccardo, nato a Terni e residente a Genova, procuratore della Società anonima « Ilva » predetta, testimoni idonei a termine di legge, si sono costituiti i signori:

gr. uff. cav. del lavoro Rebua Dandolo Francesco fu Luigi, nato a Portolongone, residente a Genova, nella sua qualità di direttore generale della Società anonima « Ilva » con sede in Genova, via Corsica n. 4, autorizzato alla stipulazione del presente atto dal Consiglio di amministrazione della Società stessa con deliberazione del 24 settembre 1937, e l'on. prof. avv. Mattia Moresco fu Angelo, senatore del Regno, nato e domiciliato a Genova, nella sua qualità di rettore della Regia università degli studi di Genova, autorizzato alla stipulazione del presente atto con deliberazione del 10 febbraio 1938-XVI del Consiglio di amministrazione dell'Università, persone tutte di loro piena capacità giuridica della cui identità personale sono certo:

Premesso

a) che lo statuto della Regia università di Genova, nell'ordinamento didattico per la Facoltà d'ingegneria contempla pure la chimica applicata tra le materie d'insegnamento;

b) che tale materia è anzi compresa tra le fondamentali della Facoltà e che essa ha assunto ora particolare importanza, dato l'attuale ordinamento didattico della Facoltà stessa, che conferisce, tra le altre, la laurea in ingegneria industriale con una sottosezione di specializzazione in chimica, per cui è stata riconosciuta la necessità di destinare alla chimica applicata una cattedra da coprirsi con un professore di ruolo;

c) che la Società anonima « Ilva » Alti Forni e Acciaierie d'Italia ha deliberato di finanziarie un posto di professore di ruolo per la chimica applicata presso la Facoltà d'ingegneria;

d) che la Facoltà d'ingegneria, il Senato accademico ed il Consiglio di amministrazione della Regia università hanno esaminato ed approvato, nell'ambito della loro competenza, con vivo compiacimento, le proposte formulate in proposito alla istituzione di un posto di ruolo per il predetto insegnamento.

Tutto ciò premesso, fra i signori convenuti e costituiti nel le rispettive rappresentanze si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1.

Presso la Regia università di Genova sarà istituito, in aggiunta ai posti di ruolo assegnati alla Facoltà d'ingegneria e con le norme dell'art. 63, comma 2° e dell'art. 100, comma 2° del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, un posto di professore di ruolo per l'insegnamento della chimica applicata.

Art. 2.

La Società anonima « Ilva » Alti Forni e Acciaierie d'Italia si obbliga a corrispondere alla Regia università di Genova per il finanziamento della cattedra di chimica applicata, almeno per un decennio, a far tempo dall'anno accademico 1938-39-XVII, la somma annua di L. 35.000 corrispondente alla spesa media per il mantenimento di una cattedra universitaria.

Art. 3.

La Regia università di Genova si obbliga, in esecuzione delle deliberazioni sopra citate:

a) di versare annualmente allo Stato l'ammontare complessivo degli emolumenti effettivamente dovuti dallo Stato al professore di ruolo dell'insegnamento della « chimica applicata » presso la Facoltà d'ingegneria, compresi i relativi oneri fiscali nonchè l'ammontare delle ritenute che sullo stipendio del predetto professore dovranno essere operate in conto entrate del Tesoro;

b) di assegnare al detto insegnamento, e possibilmente accrescere, l'annua dotazione di L. 5000 a carico del bilancio universitario (oltre i locali, le suppellettili scientifiche e didattiche ed il materiale già a disposizione).

Art. 4.

La presente convenzione avrà vigore per 10 anni, con decorrenza dal 29 ottobre 1938-XVII. Ove non sia denunciata almeno un anno prima della scadenza s'intenderà tacitamente rinnovata per un uguale periodo di tempo.

La presente, fatta nell'interesse dell'Università, sarà registrata in esenzione di tasse di registro e bollo.

DANDOLO FRANCESCO REBUA.
MATTIA MORESCO.
ALBERTO REITER.
GUIDO RIETTI.
DOMENICO VENTURINI, ufficiale rogante.

Registrato a Genova il 14 giugno 1938-XVI, al n. 12259, vol. 563, Atti pubblici. Riscosse L. (*gratis*).

Il direttore: GIOVANNI CHIAPPA.

REGIO DECRETO 8 agosto 1938-XVI, n. 1329.

Aggregazione del comune di Paceco a quello di Trapani.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vedute le domande con le quali il podestà di Trapani e il commissario prefettizio per la temporanea amministrazione del comune di Paceco chiedono, in esecuzione delle rispettive deliberazioni 31 dicembre 1937-XVI e 22 gennaio 1938-XVI, che il secondo di detti Comuni venga aggregato al primo;

Veduto il parere favorevole espresso dal Rettorato della provincia di Trapani in adunanza del 28 febbraio 1938-XVI;

Sentito il Consiglio di Stato, sezione prima, il cui parere, in data 27 luglio 1938-XVI, si intende nel presente decreto riportato;

Veduti gli articoli 30 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con Nostro decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Paceco è aggregato a quello di Trapani.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 agosto 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 agosto 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 400, foglio 150. — MANCINI.

REGIO DECRETO 2 agosto 1938-XVI, n. 1330.

Patrocinio legale dell'Istituto nazionale gestione imposte di consumo (I.N.G.I.C.) da parte dell'Avvocatura dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con R. decreto 30 ottobre 1933-XII, n. 1611;

Visto il R. decreto-legge 28 dicembre 1936-XV, n. 2418, convertito nella legge 8 aprile 1937-XV, n. 640, riguardante la costituzione dell'Istituto nazionale gestione imposte di consumo (I.N.G.I.C.), con sede in Roma;

Visto il R. decreto 15 novembre 1937-XVI, n. 2069, che approva lo statuto dell'anzidetto Istituto;

Sulla proposta del Duce, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'Avvocatura dello Stato può assumere la rappresentanza e difesa dell'Istituto nazionale gestione imposte di consumo (I.N.G.I.C.) in tutti i giudizi attivi e passivi davanti all'Autorità giudiziaria, ai Collegi arbitrali ed alle giurisdizioni amministrative e speciali.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 2 agosto 1938-XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 agosto 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 400, foglio 151. — MANCINI.

REGIO DECRETO 6 luglio 1938-XVI, n. 1331.

Concessione dell'uso della bandiera nazionale ai Comandi delle truppe dei Governi dell'Amara, del Harar, dei Galla e Sidama, ai reggimenti 10° e 11° granatieri di Savoia ed al reggimento genio speciale d'Africa e concessione dell'uso dello stendardo al 60° reggimento artiglieria granatieri di Savoia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 25 marzo 1860, relativo alla forma delle bandiere di cui deve far uso il Regio esercito, modificato dal R. decreto 24 dicembre 1885;

Visto il R. decreto 14 novembre 1935-XIV, n. 2043, relativo alla concessione dell'uso dello stendardo ai reggimenti di artiglieria;

Visto il R. decreto 7 giugno 1938-XVI, col quale viene, tra l'altro, concesso l'uso della bandiera di formato ridotto, in sostituzione del labaro, ai reggimenti del genio;

Visto il R. decreto 15 novembre 1937-XVI, n. 2708, che approva l'ordinamento politico, amministrativo e militare dell'Africa Orientale Italiana;

Sulla proposta del Duce, Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana, e per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' concesso l'uso della bandiera nazionale, conforme a quella adottata nel Regno per i reggimenti di fanteria, ai Comandi delle truppe dei Governi dell'Amara, del Harar, dei Galla e Sidama ed ai reggimenti 10° e 11° granatieri di Savoia.

Art. 2.

È concesso l'uso dello stendardo, conforme a quello adottato nel Regno per i reggimenti di artiglieria, al 60° reggimento artiglieria granatieri di Savoia.

Art. 3.

È concesso l'uso della bandiera nazionale, conforme a quella adottata nel Regno per i reggimenti del genio, al reggimento genio speciale d'Africa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 6 luglio 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° settembre 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 401, foglio 10. — MANCINI

REGIO DECRETO 8 agosto 1938-XVI, n. 1332.

Proroga dell'autorizzazione al comune di Forlì per l'applicazione delle imposte di consumo con la tariffa stabilita per i Comuni di classe C.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il Nostro decreto in data 13 giugno 1935, n. 1174, con il quale il comune di Forlì di classe *D* fu autorizzato, ai sensi dell'art. 27 del testo unico per la Finanza locale, approvato con Nostro decreto 14 settembre 1931, n. 1175, ad applicare sino al 31 dicembre 1937 le imposte di consumo con la tariffa della classe superiore *C* per riconosciute necessità di bilancio;

Vista l'istanza in data 3 novembre 1937 con la quale il Comune suddetto chiede di poter mantenere ulteriormente in applicazione la predetta tariffa di classe *C*;

Udita la Commissione centrale per la finanza locale;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il comune di Forlì è autorizzato a mantenere in applicazione le imposte di consumo in base alla tariffa della classe *C* sino a tutto il 31 dicembre 1940.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 agosto 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° settembre 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 401, foglio 8. — MANCINI.

REGIO DECRETO 1° marzo 1938-XVI, n. 1333.

Erezione in ente morale della « Casa di riposo per il clero, Fondazione nobil Casa Giacomini », in Fano.

N. 1333. R. decreto 1° marzo 1938, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, la fondazione « Casa di riposo per il clero, Fondazione nobil Casa Giacomini », con sede nel comune di Fano, viene eretta in ente morale con amministrazione autonoma e ne viene approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 agosto 1938 - Anno XVI

REGIO DECRETO 16 giugno 1938-XVI, n. 1334.

Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero delle Clarisse del Cuore trafitto di Gesù, in Manduria (Taranto).

N. 1334. R. decreto 16 giugno 1938, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Monastero delle Clarisse del Cuore trafitto di Gesù, in Manduria (Taranto); e viene autorizzato il trasferimento a favore del medesimo di immobili del valore complessivo approssimativo di L. 39.000, da esso posseduti da epoca anteriore al Concordato con la Santa Sede ed attualmente intestati a terzi.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° settembre 1938 - Anno XVI

REGIO DECRETO 8 luglio 1938-XVI, n. 1335.

Autorizzazione al Reale Istituto lombardo di scienze e lettere di Milano ad accettare un lascito.

N. 1335. R. decreto 8 luglio 1938, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, il Reale Istituto lombardo di scienze e lettere di Milano viene autorizzato ad accettare il lascito di L. 75.000 disposto in suo favore dalla signora Eugenia Muggia maritata Levis, per l'istituzione presso il Reale Istituto predetto di una Fondazione da intitolarsi « Ettore Levis » per borse di studio a favore di giovani studenti italiani appartenenti a famiglie di modeste condizioni economiche e che compiano studi onde ottenere la laurea di ingegnere industriale elettrotecnico.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 agosto 1938 - Anno XVI

REGIO DECRETO 12 luglio 1938-XVI, n. 1336.

Autorizzazione all'Opera Nazionale Dopolavoro ad accettare una donazione.

N. 1336. R. decreto 12 luglio 1938, col quale, sulla proposta del Duce, Primo Ministro Segretario di Stato, l'Opera Nazionale Dopolavoro viene autorizzata ad accettare la donazione di un immobile, sito in Lugo, disposta in suo favore da quel Fascio di combattimento con atto 17 dicembre 1934-XIII, a rogito del dott. Gaetano Travaglini, notaio in Lugo, registrato in detta città il 19 detto mese al n. 305, mod. I, vol. 92.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 agosto 1938 - Anno XVI

REGIO DECRETO 15 luglio 1938-XVI, n. 1337.

Autorizzazione alla Società medico-chirurgica di Bologna ad accettare una donazione.

N. 1337. R. decreto 15 luglio 1938, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Società medico-chirurgica di Bologna viene autorizzata ad accettare la donazione della somma di L. 6000 (seimila) di capitale nominale in titoli Consolidato 5 %, disposta in suo favore dal prof. Francesco Fabris, allo scopo di istituire, con la rendita della somma predetta, un premio biennale o borsa di studio da intitolarsi « Emma Fabris nata Ughi ».

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 agosto 1938 - Anno XVI

REGIO DECRETO 23 giugno 1938-XVI, n. 1338.

Devoluzione della « Fondazione Casa del soldato di Torino » a favore del « Dopolavoro delle Forze armate di Torino ».

N. 1338. R. decreto 23 giugno 1938, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per la guerra, la « Fondazione Casa del soldato

di Torino » eretta in ente morale mediante il R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2455, a favore dei militari del presidio di Torino, viene devoluta al « Dopolavoro delle Forze armate di Torino ».

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° agosto 1938 - Anno XVI

REGIO DECRETO 6 luglio 1938-XVI, n. 1339.
Erezione in ente morale della « Fondazione sottotenente Pier Carlo Cagnola » a favore dei militari di truppa del XXIV gruppo del 4° centro automobilistico.

N. 1339. R. decreto 6 luglio 1938, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per la guerra, la « Fondazione sottotenente Pier Carlo Cagnola », a favore dei militari di truppa del XXIV gruppo del 4° centro automobilistico, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 agosto 1938 - Anno XVI

REGIO DECRETO 8 luglio 1938-XVI, n. 1340.
Approvazione del nuovo statuto della Reale Commissione geodetica italiana, con sede in Firenze.

N. 1340. R. decreto 8 luglio 1938, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, viene approvato il nuovo statuto della Reale Commissione geodetica italiana avente sede in Firenze, in sostituzione di quello approvato con R. decreto 16 giugno 1927-V, n. 1333, che viene abrogato.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 agosto 1938 - Anno XVI

REGIO DECRETO 8 luglio 1938-XVI, n. 1341.
Erezione in ente morale della « Fondazione prof. Massimo Piccinini », presso la Regia università di Modena.

N. 1341. R. decreto 8 luglio 1938, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la « Fondazione prof. Massimo Piccinini », con sede presso la Regia università di Modena, viene eretta in ente morale ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 agosto 1938 - Anno XVI

REGIO DECRETO 15 luglio 1938-XVI, n. 1342.
Autorizzazione alla Regia università di Roma ad accettare una donazione per l'istituzione del « Premio prof. Massimo Piccinini ».

N. 1342. R. decreto 15 luglio 1938, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Regia università di Roma viene autorizzata ad accettare la donazione di lire 100.000 nominali, in titoli di rendita italiana 5 %, disposta in suo favore dal gr. uff. prof. Prassitele Piccinini con pubblico istrumento in data 24 marzo 1938-XVI, a rogito del dott. comm. Nicola Spano, direttore amministrativo della Regia università di Roma, ufficiale rogante per gli atti della medesima, per l'istituzione di un premio da intitolarsi al nome del prof. Massimo Piccinini.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 agosto 1938 - Anno XVI

REGIO DECRETO 15 luglio 1938-XVI, n. 1343.
Autorizzazione al Regio politecnico di Milano ad accettare un legato per l'istituzione della « Borsa di studio prof. Oreste Murani ».

N. 1343. R. decreto 15 luglio 1938, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, il Regio politecnico di Milano viene autorizzato ad accettare il legato di L. 40.000 nominali, in titoli del Debito pubblico italiano 5 %, disposto in suo favore dal prof. Oreste Murani con testamento olografo in data 22 giugno 1932-X, depositato e pubblicato addì 18 agosto 1937-XV, in atti del dott. Giuseppe Martini, notaio in Petritoli, per l'istituzione di una borsa di studio da intitolarsi al suo nome.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 agosto 1938 - Anno XVI

REGIO DECRETO 24 luglio 1938-XVI.
Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti della tenuta « Petronella Naro » in territorio di Pomezia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione 28 giugno 1938-XVI, con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con il R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato che i terreni qui appresso descritti, si trovano nelle condizioni previste dall'art. 14 del citato regolamento legislativo per essere trasferiti in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti: terreni costituenti la tenuta « Petronella Naro » della estensione di circa ettari 423, siti in territorio del Governatorato di Roma, inclusi nell'ex V comprensorio di bonifica dell'Agro Romano e di pertinenza dei signori Di Girolamo Felice e Sante fu Raffaele e degli eredi di Di Girolamo Esmeraldo fu Raffaele.

Il fondo confina con le tenute « Monte di Leva », « Petronella Bonarelli Altieri » e « Campo Ascolano » e con la via Pratica di Mare-Decima;

È riportato nel catasto rustico del Governatorato di Roma alla pagina n. 26548, intestato alla ditta: Di Girolamo Esmeraldo, Felice e Sante di Raffaele, alla mappa n. 28 — mappali numeri 1, 2, 2 sub 1 — 2 sub 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 11,1/2, 22 sub 1, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, per la superficie complessiva di ettari 422.92,30 e con la rendita imponibile di L. 22.688,90;

Veduta l'istanza in data 14 luglio 1938-XVI, dell'Opera anzidetta, intesa a conseguire il trasferimento della tenuta stessa;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, ch'esso sia effettuato;

Veduto il regolamento legislativo sopraindicato ed il Regio decreto-legge 23 gennaio 1933-XI, n. 15;

Sulla proposta del Duce, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

È ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti che dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 635 mila, da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del regolamento legislativo sopracitato.

Il Duce, Primo Ministro Segretario di Stato, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 24 luglio 1938-XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 agosto 1938 - Anno XVI
Registro n. 11 Finanze, foglio n. 178. — PIRRONE.

(3356)

DECRETO DEL DUCE, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 23 agosto 1938-XVI.

Nomina del presidente e del vice-presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Civitavecchia (Roma).

IL DUCE
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il R. decreto-legge 24 febbraio 1938-XVI, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di prima categoria, convertito nella legge 3 giugno 1938-XVI, n. 778;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

I signori comm. avv. Alfredo Pirani e cav. rag. Achille Lanciani sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Civitavecchia, con sede in Civitavecchia, per la durata stabilita nello statuto della detta azienda e con effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 agosto 1938 - Anno XVI

MUSSOLINI

(3357)

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1938-XVI.

Applicazione dell'aliquota di tassa di scambio nella misura ridotta di L. 0,75 per cento per i prodotti antiparassitari « Fruttol ». e « Radical ».

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 12 giugno 1931, n. 799, concernente l'applicazione della tassa di scambio nella misura ridotta di L. 0,50 per cento per le materie fertilizzanti ed antiparassitarie direttamente utilizzabili, senza ulteriori lavorazioni, per uso agricolo;

Visto l'art. 10 dell'allegato *A* al R. decreto-legge 15 novembre 1937-XVI, n. 1924, con il quale detta aliquota è stata portata da L. 0,50 a L. 0,75 per cento, con decorrenza dal 30 novembre 1937-XVI;

Ritenuto che i prodotti denominati « Fruttol » e « Radical » rispondono al requisito della diretta utilizzazione come antiparassitari in agricoltura senza ulteriore manipolazione e che, pertanto, è il caso di avvalersi della facoltà di cui all'ultimo comma del citato art. 1 del R. decreto-legge 12 giugno 1931, n. 799;

Decreta:

L'applicazione della tassa di scambio nella misura ridotta di L. 0,75 per cento, stabilita dall'art. 10 dell'allegato *A* al R. decreto-legge 15 novembre 1937-XVI, n. 1924, è estesa a decorrere dal 20 agosto 1938-XVI agli scambi dei prodotti antiparassitari posti in commercio con la denominazione « Fruttol » e « Radical ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 agosto 1938 - Anno XVI

Il Ministro: DI REVEL.

(3358)

DECRETO MINISTERIALE 31 agosto 1938-XVI.

Dichiarazione di pubblico interesse della concentrazione del portafoglio assicurativo italiano della Compagnia « La Nationale - Compagnies Anonyme d'Assurances contro l'incendie et les explosions » nella Società anonima italiana per l'assicurazione contro l'incendio.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti il R. decreto-legge 13 febbraio 1930, n. 37, il R. decreto-legge 13 novembre 1931, n. 1434, la legge 3 giugno 1935, n. 873, e il R. decreto-legge 1° luglio 1937, n. 1362;

Vista l'istanza con la quale la Società anonima per l'assicurazione contro l'incendio, con sede in Milano, chiede che sia riconosciuta di pubblico interesse, ai sensi del R. decreto-legge 13 novembre 1931, n. 1434, la concentrazione del portafoglio assicurativo italiano della Compagnia « La Nationale - Compagnie anonyme d'assurances contre l'incendie et les explosions » di Parigi in essa Società italiana, incendio;

Ritenuto che la predetta concentrazione risponde a necessità di pubblico interesse;

Su conforme parere dei Ministri per le finanze e per le corporazioni;

Decreta:

È dichiarata di pubblico interesse la concentrazione del portafoglio assicurativo italiano della Compagnia « La Nationale - Compagnie anonyme d'assurances contre l'incendie et les explosions » di Parigi nella Società anonima italiana per l'assicurazione contro l'incendio, con sede in Milano, rendendosi così applicabili a tale concentrazione le disposizioni del R. decreto-legge 13 novembre 1931, n. 1434, e le altre in questo richiamate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 agosto 1938 - Anno XVI

Il Ministro: SOLMI

(3412)

DECRETO MINISTERIALE 31 agosto 1938-XVI.
Dichiarazione di pubblico interesse della concentrazione del portafoglio assicurativo italiano della Compagnia « La Nationale - Compagnies d'assurances et de reassurances de risques divers » di Parigi nella « Società anonima italiana per l'assicurazione contro l'incendio ».

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti il R. decreto-legge 13 febbraio 1930, n. 37, il R. decreto-legge 13 novembre 1931, n. 1434, la legge 3 giugno 1935, n. 873, e il R. decreto-legge 1° luglio 1937, n. 1362;
Vista l'istanza con la quale la Società anonima per l'assicurazione contro l'incendio, con sede in Milano, chiede che sia riconosciuta di pubblico interesse, ai sensi del R. decreto-legge 13 novembre 1931, n. 1434, la concentrazione del portafoglio assicurativo italiano della compagnia « La Nationale » - Compagnies d'assurances et de reassurances de risques divers » di Parigi in essa Società italiana incendio;
Ritenuto che la predetta concentrazione risponde a necessità di pubblico interesse;
Su conforme parere dei Ministri per le finanze e per le corporazioni;

Decreta:

È dichiarata di pubblico interesse la concentrazione del portafoglio assicurativo italiano della Compagnia « La Nationale - Compagnies d'assurances et de reassurances de risques divers » di Parigi nella Società anonima italiana per l'assicurazione contro l'incendio, con sede in Milano, rendendosi così applicabili a tale concentrazione le disposizioni del R. decreto-legge 13 novembre 1931, n. 1434, e le altre in questo richiamate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 agosto 1938 - Anno XVI

Il Ministro: SOLMI

(3413)

DECRETO MINISTERIALE 13 agosto 1938-XVI.
Applicazione dell'aliquota di tassa di scambio nella misura ridotta di L. 0,75 per cento per i prodotti fertilizzanti « Campana » e « Linate ».

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 12 giugno 1931, n. 799, concernente l'applicazione della tassa di scambio nella misura ridotta di L. 0,50 per cento per le materie fertilizzanti ed antiparassitarie senza ulteriori lavorazioni, per uso agricolo;
Visto l'art. 10 dell'allegato *A* al R. decreto-legge 15 novembre 1937-XVI, n. 1924, con il quale detta aliquota è stata portata da L. 0,50 a L. 0,75 per cento, con decorrenza dal 30 novembre 1937-XVI;
Ritenuto che i prodotti denominati « Fertilizzante Campana » e « Fertilizzante Linate » rispondono al requisito della diretta utilizzazione come fertilizzante in agricoltura senza ulteriore manipolazione e che, pertanto, è il caso di avvalersi della facoltà di cui all'ultimo comma del citato art. 1 del R. decreto-legge 12 giugno 1931, n. 799;

Decreta:

L'applicazione della tassa di scambio nella misura ridotta di L. 0,75 per cento, stabilita dall'art. 10 dell'allegato *A* al R. decreto-legge 15 novembre 1937-XVI, n. 1924, è estesa dal 25 agosto 1938-XVI agli scambi dei prodotti fertilizzanti posti in commercio con denominazione di « Fertilizzante Campana » e « Fertilizzante Linate ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 agosto 1938 - Anno XVI

Il Ministro: DI REVEL.

(3359)

DECRETO MINISTERIALE 24 agosto 1938-XVI.
Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Asti.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;
Ritenuta l'opportunità di adottare eccezionali misure protettive che consentano l'incremento della selvaggina stanziale nella provincia di Asti;
Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Asti ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Fino a tutta l'annata venatoria 1938-39, è vietata la caccia e l'uccellagione, sotto qualsiasi forma, nella zona di Moncalvo (Asti), della estensione di ettari 600 circa, delimitata dai seguenti confini:
Dal ponte rio Menga, la strada provinciale che per la stazione va a Grazzano, stradale che va ad Ottiglio fino alla cascina Pugno, quindi segue il confine fra la provincia di Asti ed Alessandria che passa per cascine Valenzano-Madonna Monti-Marina Galletti-Bollone-Bessi-Quartera, quindi rio Mollobrio Menga-stazione di Moncalvo.
La Commissione venatoria provinciale di Asti provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.
Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 agosto 1938 - Anno XVI

Il Ministro: ROSSONI

(3360)

DECRETO MINISTERIALE 25 agosto 1938-XVI.
Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Asti.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;
Ritenuta l'opportunità di adottare eccezionali misure protettive che consentano l'incremento della selvaggina stanziale nella provincia di Asti;
Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Asti ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Fino a tutta l'annata venatoria 1938-39, è vietata la caccia e l'uccellagione, sotto qualsiasi forma, nella zona di Mon-

tiglio (Asti), della estensione di ettari 120 circa, delimitata dai seguenti confini:

Partendo dal ponte della strada per Albarengo si risale il torrente Versa sino all'incontro della strada nazionale per Chivasso, seguendo questa fino al bivio della strada per Rocca, quindi segue la strada comunale Sottovigneto fino a Montiglio e da Montiglio per la strada Cesena a quella di Albarengo fino al ponte sulla Versa.

La Commissione venatoria provinciale di Asti provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 agosto 1938 - Anno XVI

Il Ministro: ROSSONI

(3361)

DECRETO MINISTERIALE 23 agosto 1938-XVI.
Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Asti.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Ritenuta l'opportunità di adottare eccezionali misure protettive che consentano l'incremento della selvaggina stanziale nella provincia di Asti;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Asti ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Fino a tutta l'annata venatoria 1938-39, è vietata la caccia e l'uccellagione, sotto qualsiasi forma, nella zona di Castagnola Monferrato (Asti), della estensione di ettari 500 circa, delimitata dai seguenti confini:

Strada Castagnole Monferrato-Refrancore, partendo da Valle Versò a S. Lucia-Rio S. Lucia fino a Barcara-Barcara per Val Ponzano Bricco della Croce - dal Bricco della Croce strada comunale a cascina Borgo - attraversando il Rio Barcara per la strada comunale fino a S. Bernardo, e da S. Bernardo si congiunge con la provinciale a Valle Versò.

La Commissione venatoria provinciale di Asti provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 agosto 1938 - Anno XVI

Il Ministro: ROSSONI

(3362)

DECRETO MINISTERIALE 26 agosto 1938-XVI.
Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Asti.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Ritenuta l'opportunità di adottare eccezionali misure protettive che consentano l'incremento della selvaggina stanziale nella provincia di Asti;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Asti ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Fino a tutta l'annata venatoria 1938-39, è vietata la caccia e l'uccellagione, sotto qualsiasi forma, nella zona di Castelnuovo Don Bosco (Asti), della estensione di ettari 500 circa, delimitata dai seguenti confini:

Partendo da Castelnuovo Don Bosco per la strada provinciale Moncucco, fino Berzano S. Pietro-Berzano S. Pietro per la strada comunale Albugnano-Castelnuovo Don Bosco.

La Commissione venatoria provinciale di Asti provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 agosto 1938 - Anno XVI

Il Ministro: ROSSONI

(3363)

DECRETI MINISTERIALI 12 agosto 1938-XVI.
Diniego di registrazione di prodotti medicinali.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Vista la domanda in data 28 aprile 1930 della ditta S. A. Archifar domiciliata in Milano, via Trivulzio 18, diretta ad ottenere la registrazione della specialità medicinale denominata « Vamianine » prodotta nei Laboratori dei Prodotti Chatelain di Courbevoie (Seine) Francia, con la seguente formula di composizione: Principi estrattivi totali di gaiaco gr. 0,05, salsepil gr. 0,05, pancorydol gr. 0,05, grey powder gr. 0,04, hydrargirum jodatum gr. 0,01, oro colloidale gr. 0,0002, peptone jodato gr. 0,001, eccip. q. b. per un confetto, argento colloidale gr. 0,0002;

Considerato che al prodotto vengono attribuite proprietà terapeutiche che esso non possiede;

Ritenuto che nel caso specifico ricorre l'applicazione dell'art. 17, nn. 1 e 2 del regolamento 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità;

Veduti gli articoli 161 a 179 del testo unico leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

È negata alla ditta Società Anonima Archifar la registrazione a tutti gli effetti del citato testo unico delle leggi sanitarie e del regolamento 3 marzo 1927, n. 478, della specialità medicinale denominata « Vamianine ».

Le LL. EE. i Prefetti del Regno ed il Governatore di Roma sono incaricati della esecuzione del presente decreto da parteciparsi ai Sindacati professionali dei sanitari delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi all'interessato a mezzo di S. E. il Prefetto di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Bollettino del Ministero dell'interno.

Roma, addì 12 agosto 1938 - Anno XVI

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Vista la domanda in data 10 maggio 1935 della ditta Speziali Bruno domiciliata in Milano, via Morgagni 28, diretta ad ottenere la registrazione della specialità medicinale denominata « Atofanolo » prodotta nel laboratorio Orfila di Mi-

lano con la seguente formula di composizione: acido ossifenilchinolindicarbonico 96,15 %, acido dietilbarbariturico 3,85 %;

Considerato che la formula è irrazionale e al prodotto vengono attribuiti effetti terapeutici che non possiede;

Ritenuto che nel caso specifico ricorre l'applicazione dell'art. 17, nn. 1 e 2 del regolamento 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità;

Veduti gli articoli 161 a 179 del testo unico leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

È negata alla ditta Speziali Bruno la registrazione a tutti gli effetti del citato testo unico delle leggi sanitarie e del regolamento 3 marzo 1927, n. 478, della specialità medicinale denominata « Atofanolo ».

Le LL. EE. i Prefetti del Regno ed il Governatore di Roma sono incaricati della esecuzione del presente decreto da parteciparsi ai Sindacati professionali dei sanitari delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi all'interessato a mezzo di S. E. il Prefetto di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Bollettino del Ministero dell'interno.

Roma, addì 12 agosto 1938 - Anno XVI

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Vista la domanda in data 12 dicembre 1935 della ditta Dottor Aldo Maccagni domiciliata in Milano, via Comune Antico 37, diretta ad ottenere la registrazione della specialità medicinale denominata « Cardea » prodotta nel laboratorio della ditta stessa con la seguente formula di composizione: acqua 62 %, oleato potassico 10 %, aldeide formica (al 40 %) 18 %, essenza citronella 5 %, essenza lavanda 5 %, colore verde q.b.;

Considerato che la composizione del prodotto non corrisponde a quella dichiarata e che pertanto il prodotto stesso non può possedere le vantate attività terapeutiche;

Ritenuto che nel caso specifico ricorre l'applicazione dell'art. 17, nn. 1 e 2 del regolamento 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità;

Veduti gli articoli 161 a 179 del testo unico leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

È negata alla ditta Dottor Aldo Maccagni la registrazione a tutti gli effetti del citato testo unico delle leggi sanitarie e del regolamento 3 marzo 1927, n. 478, della specialità medicinale denominata « Cardea ».

Le LL. EE. i Prefetti del Regno ed il Governatore di Roma sono incaricati della esecuzione del presente decreto da parteciparsi ai Sindacati professionali dei sanitari delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi all'interessato a mezzo di S. E. il Prefetto di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Bollettino del Ministero dell'interno.

Roma, addì 12 agosto 1938 - Anno XVI

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Vista la domanda in data 1° dicembre 1931 della ditta Prodotti Specializzati « Novus » domiciliata in Cesano Maderno diretta ad ottenere la registrazione della specialità medicinale denominata « Fenoil » prodotta nel laboratorio chimico prof. Giovanni Ranzoli, Milano con la seguente formula di composizione: olio di ricino fiore aromatizzato gr. 0,15, fenoftaleina gr. 0,30, scammonea resina polvere gr. 0,25, magnesia ossido bicalcinata spec. gr. 0,50;

Considerato che la formula è irrazionale e quindi il prodotto non può svolgere le vantate attività terapeutiche;

Ritenuto che nel caso specifico ricorre l'applicazione dell'art. 17, nn. 1 e 2 del regolamento 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità;

Veduti gli articoli 161 a 179 del testo unico leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

È negata alla ditta Prodotti Specializzati « Novus » la registrazione a tutti gli effetti del citato testo unico delle leggi sanitarie e del regolamento 3 marzo 1937, n. 478, della specialità medicinale denominata « Fenoil ».

Le LL. EE. i Prefetti del Regno ed il Governatore di Roma sono incaricati della esecuzione del presente decreto da parteciparsi ai Sindacati professionali dei sanitari delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi all'interessato a mezzo di S. E. il Prefetto di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Bollettino del Ministero dell'interno.

Roma, addì 12 agosto 1938 - Anno XVI

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Vista la domanda in data 21 marzo 1930 della ditta Dottor Ciuti Ernesto domiciliata in Viareggio, via Garibaldi 17, diretta ad ottenere la registrazione della specialità medicinale denominata « Digestivina dott. Ciuti » prodotta nel Laboratorio della Farmacia inglese dott. Ciuti di Viareggio con la seguente formula di composizione: soluzione idroglicerica (al 35 %) di estratto concentrato di stomaco di maiale (al 20 %) cc. 55, pepsina 1:1000 gr. 0,50, pancreatina U.S.Ph. IX gr. 0,50, essenza arancio solubile gocce 5, antizumina (etere metilico dell'acido paraossibenzoico) gr. 0,05;

Considerato che la formula di composizione, di per sè irrazionale, all'analisi è risultata diversa da quella dichiarata;

Ritenuto che nel caso specifico ricorre l'applicazione dell'art. 17, nn. 1 e 2 del regolamento 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità;

Veduti gli articoli 161 a 179 del testo unico leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

È negata alla ditta dott. Ciuti Ernesto la registrazione a tutti gli effetti del citato testo unico delle leggi sanitarie e del regolamento 3 marzo 1927, n. 478, della specialità medicinale denominata « Digestivina dott. Ciuti ».

Le LL. EE. i Prefetti del Regno ed il Governatore di Roma sono incaricati della esecuzione del presente decreto da parteciparsi ai Sindacati professionali dei sanitari delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi all'interessato a mezzo di S. E. il Prefetto di Lucca.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Bollettino del Ministero dell'interno.

Roma, addì 12 agosto 1938 - Anno XVI

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Vista la domanda in data 6 novembre 1933 della ditta Fabbrica Italiana Specialità Medicinali « F.I.S.M. », domiciliata in Milano, via Bellezza n. 15, diretta ad ottenere la registrazione della specialità medicinale denominata « Sulfargil » gocce e fiale prodotta nel laboratorio della ditta stessa con la seguente formula di composizione « Sulfargil » gocce: ogni 100 cc. di soluzione alcoolica satura di zolfo (Sulfor) al 0,022 % contengono gr. 0,1 di benzoato di mercurio; « Sulfargil » fiale: ogni cc. contiene soluzione alcoolica satura di zolfo al 0,022 % (Sulfor) 0,01, benzoato di mercurio 0,0065;
Considerato che la formula è irrazionale e che pertanto il prodotto non possiede le vantate attività terapeutiche;
Ritenuto che nel caso specifico ricorre l'applicazione dell'art. 17, nn. 1 e 2 del regolamento 3 marzo 1927, n. 478;
Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità;
Veduti gli articoli 161 a 179 del testo unico leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

È negata alla ditta Fabbrica Italiana Specialità Medicinali « F.I.S.M. » la registrazione a tutti gli effetti del citato testo unico delle leggi sanitarie e del regolamento 3 marzo 1927, n. 478, della specialità medicinale denominata « Sulfargil » gocce e fiale.
Le LL. EE. i Prefetti del Regno ed il Governatore di Roma sono incaricati della esecuzione del presente decreto da parteciparsi ai Sindacati professionali dei sanitari delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi all'interessato a mezzo di S. E. il Prefetto di Milano.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Bollettino del Ministero dell'interno.

Roma, addì 12 agosto 1938 - Anno XVI

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Vista la domanda in data 6 ottobre 1933 della ditta Bolla Carlo, domiciliata in Torino, via Amedeo Avogadro 16, diretta ad ottenere la registrazione della specialità medicinale denominata « Purgofil Bolla » prodotta nel Laboratorio farmaceutico Bergesio e Fulcheri, Torino, con la seguente formula di composizione: fenoftaleina millgr. 125, lattosio millgr. 125, vaniglina millgr. 1, saccarina millgr. 1;
Considerato che al prodotto vengono attribuiti effetti terapeutici che non possiede;
Ritenuto che nel caso specifico ricorre l'applicazione dell'art. 17, nn. 1 e 2 del regolamento 3 marzo 1927, n. 478;
Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità;
Veduti gli articoli 161 a 179 del testo unico leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

È negata alla ditta Bolla Carlo la registrazione a tutti gli effetti del citato testo unico delle leggi sanitarie e del regolamento 3 marzo 1927, n. 478, della specialità medicinale denominata « Purgofil Bolla ».
Le LL. EE. i Prefetti del Regno ed il Governatore di Roma sono incaricati della esecuzione del presente decreto da parteciparsi ai Sindacati professionali dei sanitari delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi all'interessato a mezzo di S. E. il Prefetto di Torino.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Bollettino del Ministero dell'interno.

Roma, addì 12 agosto 1938 - Anno XVI

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Vista la domanda in data 20 marzo 1937 della ditta Istituto Biochimico Pisano, domiciliata in Pisa, diretta ad ottenere la registrazione della specialità medicinale denominata « Tuscan » prodotta nel laboratorio della ditta medesima con la seguente formula di composizione: estratti idro-alcoolici di vegetali gr. 2,090, sciroppo di bromoformio composto gr. 10, codeina cloridrato gr. 0,004, ossido di etile gr. 0,500, ossichinazolina gr. 1, sostanze eupeptiche q.b. in liquido sciropposo fino a gr. 100;
Considerato che al prodotto vengono attribuiti effetti terapeutici che non possiede;
Ritenuto che nel caso specifico ricorre l'applicazione dell'art. 17, nn. 1 e 2 del regolamento 3 marzo 1927, n. 478;
Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità;
Veduti gli articoli 161 a 179 del testo unico leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

È negata alla ditta Istituto Biochimico Pisano la registrazione a tutti gli effetti del citato testo unico leggi sanitarie e del regolamento 3 marzo 1927, n. 478, della specialità medicinale denominata « Tuscan ».
Le LL. EE. i Prefetti del Regno ed il Governatore di Roma sono incaricati della esecuzione del presente decreto da parteciparsi ai Sindacati professionali dei sanitari delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi all'interessato a mezzo di S. E. il Prefetto di Pisa.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Bollettino del Ministero dell'interno.

Roma, addì 12 agosto 1938 - Anno XVI

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Vista la domanda in data 8 settembre 1933 della ditta Laboratorio chimico farmaceutico A. Donini di G. Gabbiani e C. domiciliata in Milano, via De Filippi n. 4, diretta ad ottenere la registrazione della specialità medicinale denominata: « Olio di fegato di merluzzo al malto Donini jodato » con la seguente formula di composizione: olio di fegato di merluzzo gr. 35, estratto di malto gr. 35, fitofosfina al 22 % di fosforo gr. 0,5, sodio formiato gr. 0,10, jodio metallico grammi 0,05, gelatina glicerica gr. 3,5, acqua di catrame arom. edulc. q. b. a gr. 100;

Considerato che la composizione del prodotto all'analisi è risultata diversa da quella dichiarata e che pertanto il prodotto non può possedere le vantate proprietà terapeutiche;

Ritenuto che nel caso specifico ricorre l'applicazione dell'art. 17, nn. 1 e 2 del regolamento 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità;

Veduti gli articoli 161 a 179 del testo unico leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

È negata alla ditta Società anonima Laboratorio chimico farmaceutico A. Donini di G. Gabbiani e C. la registrazione a tutti gli effetti del citato testo unico delle leggi sanitarie e del regolamento 3 marzo 1927, n. 478, della specialità medicinale denominata « Olio di fegato di merluzzo al malto Donini jodato ».

Le LL. EE. i Prefetti del Regno ed il Governatore di Roma sono incaricati della esecuzione del presente decreto da parteciparsi ai Sindacati professionali dei sanitari delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi all'interessato a mezzo di S. E. il Prefetto di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Bollettino del Ministero dell'interno.

Roma, addì 12 agosto 1938 - Anno XVI

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Viste le domande in data 5 e 6 novembre 1933 della ditta Soc. Acc. Sempl. « F.I.S.M. » domiciliata in Milano, via Bellezza n. 15, diretta ad ottenere la registrazione delle specialità medicinali denominate « Sulforvitamina F.I.S.M. semplice gocce e fiale » « Sulforvitamina F.I.S.M. composta gocce e fiale » con la seguente formula di composizione: Sulforvitamina F.I.S.M. semplice gocce: soluzione alcoolica di zolfo al 0,022 % (Sulfor) 95, formiato sodico 5, vitamina B pari U. V. 50; Sulforvitamina F.I.S.M. semplice fiale: soluzione alcoolica di zolfo al 0,022 % (Sulfor) 1 %, formiato di sodio 4 %, vitamina B pari U. V. 10 %; Sulforvitamina F.I.S.M. composta gocce: soluzione alcoolica di zolfo al 9,022 % (Sulfor) 94, formiato di sodio 6, metilarsinato di sodio 0,2, vitamina B pari U. V. 50; Sulforvitamina F.I.S.M. composta fiale; soluzione alcoolica di zolfo al 0,022 per cento (Sulfor) 1, formiato di sodio 4, cacodilato di sodio 0,1, vitamina B pari U. V. 10;

Considerato che all'analisi la composizione del prodotto è risultata diversa da quella dichiarata segnatamente per la totale assenza della vitamina B 1 e che pertanto il prodotto non può possedere le vantate proprietà terapeutiche;

Ritenuto che nel caso specifico ricorre l'applicazione dell'art. 17, nn. 1 e 2 del regolamento 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità;

Veduti gli articoli 161 a 179 del testo unico leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

È negata alla ditta Soc. Acc. Semplice Fabbrica Italiana specialità medicinali « F.I.S.M. » la registrazione a tutti gli effetti del citato testo unico delle leggi sanitarie e del regolamento 3 marzo 1927, n. 478, delle specialità medicinali denominate « Sulforvitamina F.I.S.M. semplice gocce e fiale » « Sulforvitamina F.I.S.M. composta gocce e fiale ».

Le LL. EE. i Prefetti del Regno ed il Governatore di Roma sono incaricati della esecuzione del presente decreto da parteciparsi ai Sindacati professionali dei sanitari delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi all'interessato a mezzo di S. E. il Prefetto di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Bollettino del Ministero dell'interno.

Roma, addì 12 agosto 1938 - Anno XVI

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Vista la domanda in data 17 aprile 1936 della Ditta D.U.S.E. di Alberto Sala domiciliata in Milano, via Calabria n. 17, diretta ad ottenere la registrazione della specialità medicinale denominata « Italform D » prodotta nel laboratorio della ditta stessa con la seguente formula di composizione: Aldeide formica vol. 40 parti 1,600, acqua parti 9, olio di ricino parti 0,300, resina parti 0,150, soda liquida 30 Bé parti 0,400, essenza di bergamotto parti 0,150;

Considerato che l'attività disinfettante anche a notevole concentrazione è insufficiente;

Ritenuto che nel caso specifico ricorre l'applicazione dell'art. 17, nn. 1 e 2 del regolamento 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità;

Veduti gli articoli 161 a 179 del testo unico leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

È negata alla ditta Disinfettanti Universali, Smalt, Essiccanti di Alberto Sala la registrazione a tutti gli effetti del citato testo unico delle leggi sanitarie e del regolamento 3 marzo 1927, n. 478, della specialità medicinale denominata « Italform D ».

Le LL. EE. i Prefetti del Regno ed il Governatore di Roma sono incaricati della esecuzione del presente decreto da parteciparsi ai Sindacati professionali dei sanitari delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi all'interessato a mezzo di S. E. il Prefetto di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Bollettino del Ministero dell'interno.

Roma, addì 12 agosto 1938 - Anno XVI

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Vista la domanda in data 14 febbraio 1928 della ditta Decio Faggionato, domiciliata in Montebelluna, diretta ad ottenere la registrazione della specialità medicinale denominata « Chachet d'oro » prodotta nel laboratorio della ditta stessa con la seguente formula di composizione: dimetilamidoantipirina 0,25, acido acetilsalicitico 0,15, dietilmalonilurea 0,10, caffeina 0.03;

Considerato che al prodotto vengono attribuiti effetti terapeutici che non possiede;

Ritenuto che nel caso specifico ricorre l'applicazione dell'art. 17, nn. 1 e 2 del regolamento 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità;

Veduti gli articoli 161 a 179 del testo unico leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

È negata alla Ditta Decio Faggionato la registrazione a tutti gli effetti del citato testo unico delle leggi sanitarie e del regolamento 3 marzo 1927, n. 478, della specialità medicinale denominata « Cachet d'oro ».

Le LL. EE. i Prefetti del Regno ed il Governatore di Roma sono incaricati della esecuzione del presente decreto da parteciparsi ai Sindacati professionali dei sanitari delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi all'interessato a mezzo di S. E. il Prefetto di Treviso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Bollettino del Ministero dell'interno.

Roma, addì 12 agosto 1938 - Anno XVI

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Vista la domanda in data 20 marzo 1937 della Ditta S. A. Prodotti Epasmolina, domiciliata in Torino, via Donati, 29, diretta ad ottenere la registrazione della specialità medicinale denominata « Sedovig » prodotta nel laboratorio della ditta medesima con la seguente formula di composizione: dietilmalonilurea gr. 0,10, feniletilmalonilurea gr. 0,01, fenacetina- amidopirina ââg. 0,10, bromidrato chinina gr. 0,05, estratto secco crataegus gr. 0,05, estratto secco giusquiamo gr. 0,01, eccip. q. b. per una compressa;

Considerato che al prodotto vengono attribuiti effetti terapeutici che non possiede;

Ritenuto che nel caso specifico ricorre l'applicazione dell'art. 17, nn. 1 e 2 del regolamento 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità;

Veduti gli articoli 161 a 179 del testo unico leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

È negata alla ditta Società Anonima Prodotti Epasmolina la registrazione a tutti gli effetti del citato testo unico delle leggi sanitarie e del regolamento 3 marzo 1927, n. 478, della specialità medicinale denominata « Sedovig ».

Le LL. EE. i Prefetti del Regno ed il Governatore di Roma sono incaricati della esecuzione del presente decreto da parteciparsi ai Sindacati professionali dei sanitari delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi all'interessato a mezzo di S. E. il Prefetto di Torino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Bollettino del Ministero dell'interno.

Roma, addì 12 agosto 1938 - Anno XVI

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Vista la domanda in data 22 ottobre 1935 della ditta Laboratorio dei prodotti Scientia, domiciliata in Torino, corso Francia, 128, diretta ad ottenere la registrazione della specialità medicinale denominata « Globexina » prodotta nel laboratorio della Ditta stessa con la seguente formula di composizione: estratto acquoso dei globuli rossi desalbuminati di sangue fresco di cavallo;

Considerato che la composizione della « Globexina » all'analisi è risultata diversa da quella dichiarata;

Ritenuto che nel caso specifico ricorre l'applicazione dell'art. 17, nn. 1 e 2 del regolamento 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità;

Veduti gli articoli 161 a 179 del testo unico leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

È negata alla ditta Laboratori dei prodotti Scientia la registrazione a tutti gli effetti del citato testo unico delle leggi sanitarie e del regolamento 3 marzo 1927, n. 478, della specialità medicinale denominata « Globexina ».

Le LL. EE. i Prefetti del Regno ed il Governatore di Roma sono incaricati della esecuzione del presente decreto da parteciparsi ai Sindacati professionali dei sanitari delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi all'interessato a mezzo di S. E. il Prefetto di Torino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Bollettino del Ministero dell'interno.

Roma, addì 12 agosto 1938 - Anno XVI

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Vista la domanda in data 12 luglio 1937 della ditta Officina Farmacoterapica Ambrosiana, domiciliata in Milano, via Teullié n. 16, diretta ad ottenere la registrazione della specialità medicinale denominata « Pillole del dott. Bruno » prodotta nel laboratorio della ditta stessa, con la seguente formula di composizione: teobromina ctg. 5, potassio nitrato ctg. 3, olio essenziale di ginepro ctg. 0,2, scilla estratto ctg. 2, uva ursina estratto ctg. 10, eccipiente q.b. per una pillola;

Considerato che al prodotto vengono attribuite non giustificate attività terapeutiche;

Ritenuto che nel caso specifico ricorre l'applicazione dell'art. 17, nn. 1 e 2 del regolamento 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità;

Veduti gli articoli 161 a 179 del testo unico leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

È negata alla ditta Officina Farmacoterapica Ambrosiana la registrazione a tutti gli effetti del citato testo unico delle leggi sanitarie e del regolamento 3 marzo 1927, n. 478, della specialità medicinale denominata « Pillole del dott. Bruno ».

Le LL. EE. i Prefetti del Regno ed il Governatore di Roma sono incaricati della esecuzione del presente decreto da parteciparsi ai Sindacati professionali dei sanitari delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi all'interessato a mezzo di S. E. il Prefetto di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Bollettino del Ministero dell'interno.

Roma, addì 12 agosto 1938 - Anno XVI

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Viste le domande in data 4 maggio 1936-22 maggio 1937 della ditta Laboratorio chimico Farmaceutico del Pignone del dott. Gastone Ferrini domiciliata in Firenze, via Pisana,

53, dirette ad ottenere la registrazione delle specialità medicinali denominate « Opo-Calciostenyl Picci » - « Ormolaxol Picci » - « Colecitina » - Colecitina Glicofosforum » prodotte nel laboratorio della ditta stessa con la seguente formula di composizione: Opo-Calciostenyl Picci: calcio gluconato gr. 2, calcio cloruro secco gr. 2,50, calcio formiato gr. 1,50, vitamina B a 100 U. I. gr. 0,45, estratto glicerico di ghiandole paratiroidi (titolo 1:0,10) gr. 2,50, pepsina (1:1000) gr. 2, veicolo idroglicerico edulcorato con succo di frutta q.b. a gr. 100; Ormolaxol Picci: bile gr. 2, appendice intestinale estratto glicerico corrispondente all'organo fresco (1:0,50) gr. 1, pepsina cloridrica (1:3000) gr. 0,60, estratto fluido di belladonna gr. 0,10, estratto fluido di boldo gr. 3, estratto fluido di rabarbaro gr. 5, estratto fluido di cascara sagrada gr. 7, veicolo acquoso aromatizzato ed edulcorato q.b. a gr. 100; *Colecitina*: lecitina luteinica (ex ovo soluzione al 66,6 %) 7,65 %, colina cloridrato 1 %, glicerina neutra purissima 2,50 %, borato di sodio 0,50 %, soluzione fisiologica F.U. q.b. per fiale da 2 cc.; *Colecitina Glicofosforum*: glicerofosfato di sodio liquido (al 50 %) 40 %, sciroppo di ipofosfito di magnesio e di sodio (ana 2,50 %) 60 % per flaconcini da 6 cc.;

Considerato che per l'« Opo Calciostenyl » e l'« Ormolaxol » all'analisi la composizione è risultata diversa da quella dichiarata e che pertanto i prodotti non possono possedere le vantate attività terapeutiche; che la « Colecitina » semplice e con « Glicofosforum » vantano non giustificate attività terapeutiche;

Ritenuto che nel caso specifico ricorre l'applicazione dell'art. 17, nn. 1 e 2 del regolamento 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità;

Veduti gli articoli 161 a 179 del testo unico leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

È negata alla ditta Laboratorio Chimico Farmaceutico del Pignone del dott. Gastone Ferrini la registrazione a tutti gli effetti del citato testo unico delle leggi sanitarie e del regolamento 3 marzo 1927, n. 478, delle specialità medicinali denominate « Opo-Calciostenyl Picci » « Ormolaxol Picci » « Colecitina » « Colecitina Glicofosforum ».

Le LL. EE. i Prefetti del Regno ed il Governatore di Roma sono incaricati della esecuzione del presente decreto da parteciparsi ai Sindacati professionali dei sanitari delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi all'interessato a mezzo di S. E. il Prefetto di Firenze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Bollettino del Ministero dell'interno.

Roma, addì 12 agosto 1938 - Anno XVI

p. *Il Ministro*: Buffarini

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Viste le domande in data 28 aprile 1928 e 24 marzo 1930 della ditta Laboratorio Prodotti Farmaceutici dott. L. Boniscontro ed M. Gazzone, domiciliata in Torino, via Alpignano 10, dirette ad ottenere la registrazione delle specialità medicinali denominate « Ipotensile » « Obesile » «Ovariana » « Panogin » prodotte nel laboratorio della ditta stessa con le seguenti formule di composizione: *Ipotensile*: polvere secca tiroide gr. 0,005 (corrispondente a 1/2 U. I. acetonitrile), estratto di viscum album gr. 0,10, polvere secca muscolo cardiaco gr. 0,05 (corrisp. a organo fresco gr. 0,30), polvere secca di rene e fegato aagr. 0,08 (corrisp. a ghiandola fresca aagr. 0,50), lattosio q.b. a gr. 0,35; *Obesile*: polvere secca di ghiandola intestiziale gr. 0,025 (corrisp. a 1/2 U.I. gallo), polvere secca tiroide gr. 0,001 (corrisp. ad 1/10 U.I. acetonitrile), polvere secca ovario gr. 0,0025 (corrisp. ad 1 U.I.), polvere secca surrenale gr. 0,025 (corrisp. a ghiandola fresca gr. 0,10), polvere secca fegato ipofisi aagr. 0,25 (corrisp. a ghiandola fresca anagr. 0,125), polvere secca organi embrionali gr. 0,05 (corrisp. a organo fresco gr. 0,25), diiododiamina gr. 0,03, lattosio q.b.; *Ovariana*: polvere secca ovario gr. 0,20 (corrisp. a 2 U.I.), lattosio p.b. a gr. 0,25; *Panogin*: estratto glicerico ovario gr. 3 (corrisp. a 3 U.I.), estratto glicerico glandola mammaria gr. 3 (corrisp. a ghiandola fresca gr. 0,60), estratto fluido di piscidia erithrina, anemone, hamamelis virginica e viburnum prunifolium ana gr. 10, zucchero glicerina aromatici q.b. a gr. 100;

Considerato che alcune formule di composizione sono irrazionali e che a tutti i prodotti vengono attribuite proprietà terapeutiche che non possiedono;

Ritenuto che nel caso specifico ricorre l'applicazione dell'art. 17, nn. 1 e 2 del regolamento 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità;

Veduti gli articoli 161 a 179 del testo unico leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

È negata alla ditta Laboratorio Prodotti Farmaceutici dott. L. Boniscontro ed M. Gazzone la registrazione a tutti gli effetti del citato testo unico delle leggi sanitarie e del regolamento 3 marzo 1927, n. 478, delle specialità medicinali denominate « Ipotensile », « Obesile », « Ovariana », « Panogin ».

Le LL. EE. i Prefetti del Regno ed il Governatore di Roma sono incaricati della esecuzione del presente decreto da parteciparsi ai Sindacati professionali dei sanitari delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi all'interessato a mezzo di S. E. il Prefetto di Torino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Bollettino del Ministero dell'interno.

Roma, addì 12 agosto 1938 - Anno XVI

p. *Il Ministro*: Buffarini

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Vista la domanda in data 15 marzo 1938 della ditta Laboratorio « Promed » di Pietro Farina, domiciliata in Milano, corso Genova, 16, diretta ad ottenere la registrazione delle specialità medicinali denominate « Na.Ca.Ma » semplice arsenicale - con sparteina prodotte nel laboratorio della ditta stessa con la seguente formula di composizione: *Na. Ca. Ma semplice da 2 cc.*: magnesio benzoato gr. 0,66, calcio benzoato gr. 0,04, sodio benzoato gr. 0,03, acqua bidistillata 1 e steriliz. q.b. a cc. 2; *Na.Ca.Ma. semplice da 5 cc.;* magnesio benzoato gr. 0,15, calcio benzoato gr. 0,10, sodio benzoato gr. 0,075, acqua bidistil. e steriliz. q.b. a 5 cc.; *Na.Ca.Ma. semplice da 10 cc.*: magnesio benzoato gr. 0,30, calcio benzoato gr. 0,20, sodio benzoato gr. 0,15, acqua bidistil. e steriliz. q.b. a cc. 10; *Na.Ca.Ma. arsenicale da 2 cc.*: magnesio benzoato, gr. 0,06, calcio benzoato gr. 0.04, sodio benzoato gr. 0,03, sodio dimetilarsinato gr. 0,02, acqua bidistil. e steriliz. q.b. a 2 cc.; *Na.Ca.Ma arsenicale da 5 cc.*: magnesio benzoato gr. 0,15, calcio benzoato gr. 0,10, sodio benzoato gr. 0,075, sodio dimetilarsinato gr. 0,050, ac-

qua bidistil. e steriliz. q.b. a 5 cc.; *Na.Ca.Ma. arsenicale da 10 cc.*: magnesio benzoato gr. 0,30, calcio benzoato gr. 0,20, sodio benzoato gr. 0,15 sodio dimetilarsinato gr. 0,10, acqua bidistil. e steriliz. q.b. a 10 cc.; *Na.Ca.Ma. arsenicale da 15 cc.*: magnesio benzoato gr. 0,45, calcio benzoato gr. 0,30, sodio benzoato gr. 0,225, sodio dimetilarsinato gr. 0,150, sparteina cloridrato gr. 0,030, acqua bidistil. e steriliz, q.b. a 15 cc.; *Na.Ca.Ma. arsenicale da 25 cc.*: magnesio benzoato gr. 0,75, calcio benzoato gr. 0,50, sodio benzoato gr. 0,375, sodio dimetilarsinato gr. 0,250, sparteina cloridrato gr. 0,030, acqua distil. e steriliz. q.b. a 25 cc.; *Na.Ca.Ma con sparteina da 2 cc.*: magnesio benzoato gr. 0,06, calcio benzoato gr. 0,04, sodio benzoato gr. 0,03, sparteina cloridrato gr. 0,015, acqua bidistil. e steriliz. q.b. a 2 cc.; *Na.Ca.Ma. con sparteina a 5 cc.*: magnesio benzoato gr. 0,15, calcio benzoato gr. 0,10, sodio benzoato gr. 0,075, sparteina cloridrato gr. 0,025, acqua bidistil. e steriliz. q.b. a 5 cc.; *Na.Ca.Ma. con sparteina da 10 cc.*: magnesio benzoato gr. 0.30, calcio benzoato gr. 0,20, sodio benzoato gr. 0,150, sparteina cloridrato gr. 0,03, acqua bidistil. e steriliz q.b. a 10 cc.; *Na.Ca.Ma. con sparteina da 15 cc.*: magnesio benzoato gr. 0.45, calcio benzoato gr. 0,30, sodio benzoato gr. 0,225, sparteina cloridrato gr. 0,03, acqua bidistil. e steriliz. q.b. a 15 cc.: *Na.Ca.Ma. con sparteina da 25 cc.*: magnesio benzoato gr. 0.75, calcio benzoato grammi 0,50, sodio benzoato gr. 0.375, sparteina cloridrato grammi 0,03, acqua bidistil. e steriliz. q.b. a 25 cc.;

Considerato che al prodotto vengono attribuiti nelle sue tre categorie effetti terapeutici che non possiede;

Ritenuto che nel caso specifico ricorre l'applicazione dell'art. 17, nn. 1 e 2 del regolamento 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità;

Veduti gli articoli 161 a 179 del testo unico leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

È negata alla ditta Laboratorio « Promed » di Pietro Farina la registrazione a tutti gli effetti del citato testo unico delle leggi sanitarie e del regolamento 3 marzo 1927, n. 478, delle specialità medicinali denominate « Na.Ca.Ma. semplice », « Na.Ca.Ma. arsenicale », « Na.Ca.Ma. con sparteina ».

Le LL. EE. i Prefetti del Regno ed il Governatore di Roma sono incaricati della esecuzione del presente decreto da parteciparsi ai Sindacati professionali dei sanitari delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi all'interessato a mezzo di S. E. il Prefetto di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Bollettino del Ministero dell'interno.

Roma, addì 12 agosto 1938 - Anno XVI

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Vista la domanda in data 14 dicembre 1933 della ditta « Olona » domiciliata in Milano, via Coni Zugna 29, diretta ad ottenere la registrazione della specialità medicinale denominata « Anaspir » prodotta nel laboratorio della ditta stessa con la seguente formula di composizione: acido acetilamino ossifenilarsenico gr. 0,05, acetilaminossifenilarsinato basico di bismuto gr. 0,03, protocloruro di mercurio gr. 0,01, carbonato di bismuto gr. 0,10, calcio glicerofosfato gr. 0,02, amido gr. 0,02, destrina gr. 0,02;

Considerato che al prodotto si attribuiscono proprietà terapeutiche che esso non possiede;

Ritenuto che nel caso specifico ricorre l'applicazione dell'art. 17, nn. 1 e 2 del regolamento 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità;

Veduti gli articoli 161 a 179 del testo unico leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

È negata alla ditta Farmacia Olona la registrazione a tutti gli effetti del citato testo unico delle leggi sanitarie e del regolamento 3 marzo 1927, n. 478, della specialità medicinale denominata « Anaspir ».

Le LL. EE. i Prefetti del Regno ed il Governatore di Roma sono incaricati della esecuzione del presente decreto da parteciparsi ai Sindacati professionali dei sanitari delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi all'interessato a mezzo di S. E. il Prefetto di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Bollettino del Ministero dell'interno.

Roma, addì 12 agosto 1938 - Anno XVI

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Vista la domanda in data 19 aprile 1937 della ditta Laboratorio Chimico Ausonia di J. Nuremberg domiciliata in Milano, via Zanella 5, diretta ad ottenere la registrazione della specialità medicinale denominata « Lattesin A.T.I.M. » prodotta nel Laboratorio della ditta stessa con la seguente formula di composizione: acido lattico di fermentazione gr. 26, papaiotina purissima gr. 1,25, pepsina pura americana (1:300) gr. 3,30, peptone di carne puro secco (1:6) gr. 16,50, glicerina gr. 20, acqua fiori arancio e limone q.b. a 100;

Considerato che la formula di composizione, di per sè irrazionale, alla analisi è risultata diversa da quella dichiarata;

Ritenuto che nel caso specifico ricorre l'applicazione dell'art. 17, nn. 1 e 2 del regolamento 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità;

Veduti gli articoli 161 a 179 del testo unico leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

È negata alla ditta Laboratorio Chimico Ausonia di J. Nuremberg la registrazione a tutti gli effetti del citato testo unico delle leggi sanitarie e del Regolamento 3 marzo 1927, n. 478, della specialità medicinale denominata « Lattesin A.T.I.M. ».

Le LL. EE. i Prefetti del Regno ed il Governatore di Roma sono incaricati della esecuzione del presente decreto da parteciparsi ai Sindacati professionali dei sanitari delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi all'interessato a mezzo di S. E. il Prefetto di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Bollettino del Ministero dell'interno.

Roma, addì 12 agosto 1938 - Anno XVI

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Vista la domanda in data 17 ottobre 1930 della ditta Dottori Ferrero e Bruni domiciliata in Milano, via Gustavo Modena, 24, diretta ad ottenere la registrazione della specialità medicinale denominata « Noro-Arsina » prodotta nel laboratorio della ditta stessa con la seguente formula di composizione; sale di calcio dell'acido formil=3=amino 4=ossifenilarsinico C7 H6 O5 N As Ca;

Considerato che al prodotto vengono attribuite proprietà terapeutiche che esso non possiede;

Ritenuto che nel caso specifico ricorre l'applicazione dell'art. 17, nn. 1 e 2 del regolamento 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità;

Veduti gli articoli 161 a 179 del testo unico leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

È negata alla ditta Dottori Ferrero e Bruni la registrazione a tutti gli effetti del citato testo unico delle leggi sanitarie e del regolamento 3 marzo 1927, n. 478 della specialità medicinale denominata « Noro-Arsina ».

Le LL. EE. i Prefetti del Regno ed il Governatore di Roma sono incaricati della esecuzione del presente decreto da parteciparsi ai Sindacati professionali dei sanitari delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi all'interessato a mezzo di S. E. il Prefetto di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Bollettino del Ministero dell'interno.

Roma, addì 12 agosto 1938 - Anno XVI

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Vista la domanda in data 12 ottobre 1934 della ditta Nicolosi Enrico domiciliata in Palermo, via S. Agostino, 18, diretta ad ottenere la registrazione della specialità medicinale denominata « Spasmolitico 140 » prodotta nel laboratorio della ditta stessa con la seguente formula di composizione: fenil-etil-malonilu-rea gr. 0,06, bidorato soda gr. 0,3, ossido di zinco gr. 0,10, fosfato tricalcico gr. 0,10, rabarbaro gr. 0,02, solfosublimato gr. 0,10, trimetilxantina gr. 0,01, estratto di belladonna gr. 0,01, estratto di giusquiamo gr. 0,01;

Considerato che la formula è irrazionale e che al prodotto vengono attribuiti effetti terapeutici che non possiede;

Ritenuto che nel caso specifico ricorre l'applicazione dell'art. 17, nn. 1 e 2 del regolamento 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità;

Veduti gli articoli 161 a 179 del testo unico leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

È negata alla ditta Nicolosi Enrico la registrazione a tutti gli effetti del citato testo unico delle leggi sanitarie e del regolamento 3 marzo 1927, n. 478, della specialità medicinale denominata « Spasmolitico 140 ».

Le LL. EE. i Prefetti del Regno ed il Governatore di Roma sono incaricati della esecuzione del presente decreto da parteciparsi ai Sindacati professionali dei sanitari delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi all'interessato a mezzo di S. E. il Prefetto di Palermo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Bollettino del Ministero dell'interno.

Roma, addì 12 agosto 1938 - Anno XVI

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Vista la domanda in data 25 settembre 1935 della ditta De Ritis Francesco fu Modesto domiciliata in Napoli, corso Umberto I, n. 22, diretta ad ottenere la registrazione della specialità denominata: « Gineflor » prodotta nel Laboratorio Giovanni Ogna e C., Milano, con la seguente formula di composizione: acido borico gr. 1,65, paraformaldeide grammi 0,02, zinco solfofenato gr. 0,04, sodio perborato grammi 0,15, eccip. e profumo q.b.;

Considerato che il prodotto non possiede alcuna affinità terapeutica nè disinfettante;

Ritenuto che nel caso specifico ricorre l'applicazione dell'art. 17, nn. 1 e 2 del regolamento 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità;

Veduti gli articoli 161 a 179 del testo unico leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

È negata alla ditta dott. Francesco De Ritis fu Modesto la registrazione a tutti gli effetti del citato testo unico delle leggi sanitarie e del regolamento 3 marzo 1927, n. 478, della specialità medicinale denominata « Gineflor ».

Le LL. EE. i Prefetti del Regno ed il Governatore di Roma sono incaricati della esecuzione del presente decreto da parteciparsi ai Sindacati professionali dei sanitari delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi all'interessato a mezzo di S. E. il Prefetto di Napoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Bollettino del Ministero dell'interno.

Roma, addì 12 agosto 1938 - Anno XVI

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Vista la domanda in data 22 ottobre 1932 della ditta Cocconi del dott. Glauco Cocconi domiciliata in Parma, via Emilia Est, n. 104, diretta ad ottenere la registrazione della specialità medicinale denominata « Elixir Neuro-Tonico Cocconi », prodotta nel laboratorio della ditta stessa con la seguente formula di composizione: glicerofosfato di sodio gr. 1,75, solfato di atropina gr. 0,004, arseniato di sodio gr. 0,004, tintura noce vomica gr. 1,30, vanadato di sodio gr. 0,004, etere amilsovalerianico gr. 0,50, luminal sodico gr. 0,08, noce di kola estr. fluido gr. 2, in eccipiente glicerico alcoolico e marsala q.b. a 100;

Considerato che al prodotto vengono attribuiti effetti terapeutici che non possiede e segnalatamente quelli di « regolarizzatore delle funzioni viscerali « endocrine » e di « disintossicante »;

Ritenuto che nel caso specifico ricorre l'applicazione dell'art. 17, nn. 1 e 2 del regolamento 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità;

Veduti gli articoli 161 a 179 del testo unico leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

È negata alla ditta Laboratorio Chimico Farmaceutico Cocconi del dott. Glauco Cocconi la registrazione a tutti gli effetti del citato testo unico delle leggi sanitarie e del regolamento 3 marzo 1927, n. 478, della specialità medicinale denominata « Elixir Neurotonico Cocconi ».

Le LL. EE. i Prefetti del Regno ed il Governatore di Roma sono incaricati della esecuzione del presente decreto da parteciparsi ai Sindacati professionali dei sanitari delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi all'interessato a mezzo di S. E. il Prefetto di Parma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Bollettino del Ministero dell'interno.

Roma, addì 12 agosto 1938 - Anno XVI

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Vista la domanda in data 26 aprile 1937 della ditta « S. A. Prodotti Epasmolina » domiciliata in Torino, via Donati 29, diretta ad ottenere la registrazione della specialità medicinale denominata « Lactovig » prodotta nel laboratorio della ditta stessa con la seguente formula di composizione: soluzione sterile al 10 % di estratto di malto secco cc. 12 inseminzata con bacilli dell'acido lattico di Hüppe 2 miliardi circa;

Considerato che la composizione del prodotto all'analisi è risultata diversa da quella dichiarata e che pertanto il prodotto non può possedere le vantate proprietà terapeutiche;

Ritenuto che nel caso specifico ricorre l'applicazione dell'art. 17, nn. 1 e 2 del regolamento 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità;

Veduti gli articoli 161 a 179 del testo unico leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' negata alla ditta Società Anonima Prodotti Epasmolina la registrazione a tutti gli effetti del citato testo unico delle leggi sanitarie e del regolamento 3 marzo 1927, n. 478, della specialità medicinale denominata: « Lactovig ».

Le LL. EE. i Prefetti del Regno ed il Governatore di Roma sono incaricati della esecuzione del presente decreto da parteciparsi ai Sindacati professionali dei sanitari delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi all'interessato a mezzo di S. E. il Prefetto di Torino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Bollettino del Ministero dell'interno.

Roma, addì 12 agosto 1938 - Anno XVI

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Vista la domanda in data 12 dicembre 1928 della Ditta « Augusta » domiciliata in Torino, Galleria Nazionale, scala F, diretta ad ottenere la registrazione della specialità medicinale denominata « Lueton » prodotta nel laboratorio della ditta stessa con la seguente formula di composizione: bijoduro di mercurio gr. 0,025, joduro di sodio gr. 0,05, cacodilato di sodio gr. 0,025 per cc. di acqua distillata;

Considerato che la composizione del prodotto non corrisponde al valore terapeutico denunziato;

Ritenuto che nel caso specifico ricorre l'applicazione dell'art. 17, nn. 1 e 2 del regolamento 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità;

Veduti gli articoli 161 a 179 del testo unico leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

È negata alla Ditta « Augusta - Laboratorio Specialità Terapeutiche Nazionali » la registrazione a tutti gli effetti del citato testo unico delle leggi sanitarie e del regolamento 3 marzo 1927, n. 478, della specialità medicinale denominata « Lueton ».

Le LL. EE. i Prefetti del Regno ed il Governatore di Roma sono incaricati della esecuzione del presente decreto da parteciparsi ai Sindacati professionali dei sanitari delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi all'interessato a mezzo di S. E. il Prefetto di Torino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Bollettino del Ministero dell'interno.

Roma, addì 12 agosto 1938 - Anno XVI

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Vista la domanda in data 9 ottobre 1928 della ditta Boulanger Dausse e C., domiciliata in Milano, presso la ditta Del Saz e Filippini, via Giulio Uberti, 37, diretta ad ottenere la registrazione delle specialità medicinali denominate: « Hemogenol » sciroppo, fiale e confetti, « Serodausse » fiale prodotte nei Laboratoires Dauss, Paris, rue Aubriot, 4, con la seguente formula di composizione: Hemogenol sciroppo: siero emopoietico di cavallo gr. 20, zucchero gr. 36, glicerina neutra gr. 10, tintura di vainiglia gr. 4, sciroppo di zucchero q. b. per gr. 100; Hemogenol fiale: siero omopoietico 70 %, glicerina benzoica (1 %) 25 % elixir di Garus 5 %; Hemogenol confetti: siero omopoietico disseccato cgr. 20; Serodausse fiale: siero attivato di toro o giovenca glicerinato al 20 % in fiale da 15 cc.;

Considerato che ad entrambi i prodotti vengono attribuiti effetti terapeutici che essi non possiedono;

Ritenuto che nel caso specifico ricorre l'applicazione dell'art. 17, nn. 1 e 2 del regolamento 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità;

Veduti gli articoli 161 a 179 del testo unico leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

È negata alla ditta Boulanger Dausse e C. la registrazione a tutti gli effetti del citato testo unico delle leggi sanitarie e del regolamento 3 marzo 1927, n. 478, delle specialità medicinali denominate: « Hemogenol » sciroppo, fiale e confetti, « Serodausse » fiale.

Le LL. EE. i Prefetti del Regno ed il Governatore di Roma sono incaricati della esecuzione del presente decreto da parteciparsi ai Sindacati professionali dei sanitari delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi all'interessato a mezzo di S. E. il Prefetto di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Bollettino del Ministero dell'interno.

Roma, addì 12 agosto 1938 - Anno XVI

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Vista la domanda in data 23 aprile 1937 della ditta Società Anonima Istituto Chimico Nazionale dott. C. Savio domiciliata in Genova, via Bonifacio, 2, diretta ad ottenere la registrazione della specialità medicinale denominata « Formo-Sapol Savio » prodotta nel laboratorio della ditta stessa con la seguente formula di composizione: Soluzione saponosa di formalina aromatizzata con una miscela di essenze varie e corrispondente al 10 per cento di formalina;

Considerato che l'attività disinfettante anche a notevole concentrazione è insufficiente;

Ritenuto che nel caso specifico ricorre l'applicazione dell'art. 17, nn. 1 e 2 del regolamento 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità;

Veduti gli articoli 161 a 179 del testo unico leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

È negata alla ditta Società Anonima Istituto Chimico Nazionale dott. C. Savio la registrazione a tutti gli effetti del citato testo unico delle leggi sanitarie e del regolamento 3 marzo 1927, n. 478, della specialità medicinale denominata « Formo-Sapol Savio ».

Le LL. EE. i Prefetti del Regno ed il Governatore di Roma sono incaricati della esecuzione del presente decreto da parteciparsi ai Sindacati professionali dei sanitari delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi all'interessato a mezzo di S. E. il Prefetto di Genova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Bollettino del Ministero dell'interno.

Roma, addì 12 agosto 1938 - Anno XVI

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Vista la domanda in data 8 giugno 1937 della ditta S. A. Felice Bisleri & C., domiciliata in Milano, via Savona, 16, diretta ad ottenere la registrazione della specialità medicinale denominata « Virotonico » prodotta nel laboratorio della ditta stessa con la seguente formula di composizione: estratto secco Damiana e estratto secco Cola ana gr. 0.0375; polvere sostanza cerebrale e polvere glandole genitali ana gr. 0,1500; zinco fosfuro gr. 0,0020; stricnina nitrato gr. 0,0005; iohimbina cloridrato gr. 0,0025;

Considerato che al prodotto vengono attribuite proprietà terapeutiche che esso non possiede;

Ritenuto che nel caso specifico ricorre l'applicazione dell'art. 17, nn. 1 e 2 del regolamento 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità;

Veduti gli articoli 161 a 179 del testo unico leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' negata alla Ditta Società Anonima Felice Bisleri & C. la registrazione a tutti gli effetti del citato testo unico delle leggi sanitarie e del regolamento 3 marzo 1927, n. 478, della specialità medicinale denominata « Virotonico ».

Le LL. EE. i Prefetti del Regno ed il Governatore di Roma sono incaricati della esecuzione del presente decreto da parteciparsi ai Sindacati professionali dei sanitari delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi all'interessato a mezzo di S. E. il Prefetto di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Bollettino del Ministero dell'interno.

Roma, addì 12 agosto 1938 - Anno XVI

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Vista la domanda in data 11 maggio 1937 della Ditta Cravero, domiciliata in Modena, via Emilia Ovest, 1, diretta ad ottenere la registrazione della specialità medicinale denominata « Neoantiasmatico » prodotta nel laboratorio della ditta medesima, con la seguente formula di composizione: eucaliptus gr. 1,80 %, poligala V. 1,80 %, liquerizia 2 %, efedrina 0,20 %, solfog. potass. 2 %, bromuro sodio 1,70 %, tintura quebraco e lobelia ana 2 %, tintura canape e stramonio ana 1 %, tintura strofanto 0,65 %, marsala e sciroppo F.A. q.b.;

Considerato che al prodotto vengono attribuiti effetti terapeutici che non possiede;

Ritenuto che nel caso specifico ricorre l'applicazione dell'art. 17, nn. 1 e 2 del regolamento 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità;

Veduti gli articoli 161 a 179 del testo unico leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

È negata alla Ditta specialità farmaceutiche Cravero S.A. la registrazione a tutti gli effetti del citato testo unico delle leggi sanitarie e del regolamento 3 marzo 1927, n. 478, della specialità medicinale denominata « Neoantiasmatico ».

Le LL. EE. i Prefetti del Regno ed il Governatore di Roma sono incaricati della esecuzione del presente decreto da parteciparsi ai Sindacati professionali dei sanitari delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi all'interessato a mezzo di S. E. il Prefetto di Modena.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Bollettino del Ministero dell'interno.

Roma, addì 12 agosto 1938 - Anno XVI

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Vista la domanda in data 31 marzo 1937 della ditta Società in accomandita Lurmisol del dott. Duilio Barocco e C., domiciliata in Moncalieri, via C. Colombo, 44, diretta ad ottenere la registrazione della specialità medicinale denominata « Lusoformio » prodotta nel laboratorio della ditta stessa con la seguente formula di composizione: sapone gr. 60, formolo gr. 200 per ogni chilogrammo;

Considerato che l'attività disinfettante anche a notevole concentrazione è insufficiente;

Ritenuto che nel caso specifico ricorre l'applicazione dell'art. 17, nn. 1 e 2 del regolamento 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità;

Veduti gli articoli 161 a 179 del testo unico leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

È negata alla ditta Società in accomandita Lurmisol del dott. Duilio Barocco e C. la registrazione a tutti gli effetti del citato testo unico delle leggi sanitarie e del regolamento 3 marzo 1927, n. 478, della specialità medicinale denominata « Lusoformio ».

Le LL. EE. i Prefetti del Regno ed il Governatore di Roma sono incaricati della esecuzione del presente decreto da parteciparsi ai Sindacati professionali dei sanitari delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi all'interessato a mezzo di S. E. il Prefetto di Torino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Bollettino del Ministero dell'interno.

Roma, addì 12 agosto 1938 - Anno XVI

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Viste le domande in data 18 luglio 1935 della Ditta specialità medicinali Zeta di Attilio Zanotti, domiciliata in Milano, via Mario Pagano, 25, diretta ad ottenere la registrazione delle specialità medicinali denominate: « Gastripan », « Ovol », Maltopeptolo » prodotte nel laboratorio O. Mazzolini & C., Milano, con la seguente formula di composizione: Gastripan: estratto di fluido di china 2 %, pepsina solubile 2 %, estratto fluido di genziana 2 %, estratto fluido di arancio amaro 3 %, estratto fluido di noce vomica 2 % in veicolo speciale aromatizzato. Ovol: estratto totale dell'uovo 0,20, siero fisiologico 2 cc.; Maltopeptolo: pepsina cloridrica (1:3000) 4 %, pancreatina 5 %, maltina 1 %, tripsina 0,50 % in soluzione idroglicerica;

Considerato che la composizione dei tre prodotti all'analisi è risultata diversa da quella dichiarata e che pertanto i prodotti non possono possedere le vantate proprietà terapeutiche;

Ritenuto che nel caso specifico ricorre l'applicazione dell'art. 17, nn. 1 e 2 del regolamento 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità;

Veduti gli articoli 161 a 179 del testo unico leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

È negata alla Ditta specialità medicinali Zeta di Attilio Zanotti la registrazione a tutti gli effetti del citato testo unico leggi sanitarie e del regolamento 3 marzo 1927, n. 478, delle specialità medicinali denominate: « Gastripan » « Ovol », Maltopeptolo ».

Le LL. EE. i Prefetti del Regno ed il Governatore di Roma sono incaricati della esecuzione del presente decreto da parteciparsi ai Sindacati professionali dei sanitari delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi all'interessato a mezzo di S. E. il Prefetto di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Bollettino del Ministero dell'interno.

Roma, addì 12 agosto 1938 - Anno XVI

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Viste le domande in data 25 settembre 1936 della ditta Istituto biologico del prof. Desderi Paolo domiciliata in Torino, piazza S. Martino, 3, diretta ad ottenere la registrazione delle specialità medicinali denominate: « Arsinose calcica », « Glicerose », Glucalciose categoria 1ª, 2ª 3ª », prodotte nel laboratorio della ditta stessa con la seguente formula di composizione: Arsinose calcica: calcio gluconato gr. 0,20, sodio glicerofosfato al 100 % gr. 0,05, sodio monometilarseniato gr. 0,02, formiato di terrametilammonio gr. 0,01, acqua bidist. q.b. per cc. 2. Glicerose: olio purissimo di vasellina gr. 50. diidrossiftalofene gr. 1,50, sodio benzoato gr. 0,50, glicerina bidist. gr. 10, emulsionante zuccherino gr. 38. Glucalciose (categoria 1ª, 2ª, 3ª): calcio gluconato purissimo 10, acqua bidist. 100 cc.

Considerato che a tutti e tre i prodotti vengono attribuiti effetti terapeutici che non possiedono;

Ritenuto che nel caso specifico ricorre l'applicazione dell'art. 17, nn. 1 e 2 del regolamento 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità;

Veduti gli articoli 161 a 179 del testo unico leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

È negata alla ditta Istituto biologico Desderi del professore Paolo Desderi la registrazione a tutti gli effetti del citato testo unico delle leggi sanitarie e del regolamento 3 marzo 1927, n. 478, delle specialità medicinali denominate « Arsinose calcica », « Glicerose », « Glucalciose categoria 1ª, 2ª, 3ª ».

Le LL. EE. i Prefetti del Regno ed il Governatore di Roma sono incaricati della esecuzione del presente decreto da parteciparsi ai Sindacati professionali dei sanitari delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi all'interessato a mezzo di S. E. il Prefetto di Torino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Bollettino del Ministero dell'interno.

Roma, addì 12 agosto 1938 - Anno XVI

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Vista la domanda in data 15 settembre 1937 della Ditta dott. Carlevaro domiciliata in Parma, via Borgo Leon d'Oro n. 25, diretta ad ottenere la registrazione della specialità medicinale denominata: « Emovital Carlevaro » III grado in fiale da 2,5, 10 cc. prodotta nel laboratorio della ditta stessa con la seguente formula di composizione: Emovital Carlevaro III da 2 cc.: 2 cc. di jodopeptone corrispondenti a ctg. 5,12 di jodio attivo. Emovital Carlevaro III da 5 cc.: 5 cc. di jodopeptone corrispondenti a ctg. 12,8 di jodio attivo. Emovital Carlevaro da 10 cc. III: 10 cc. di jodopeptone corrispondenti a ctg. 25,6 di jodio attivo;

Considerato che al prodotto vengono attribuiti effetti terapeutici che non possiede;

Ritenuto che nel caso specifico ricorre l'applicazione dell'art. 17, nn. 1 e 2 del regolamento 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità;

Veduti gli articoli 161 a 179 del testo unico leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

È negata alla ditta dott. Carlevaro Stabilimento Chimico Farmaceutico la registrazione a tutti gli effetti del citato testo unico delle leggi sanitarie e del regolamento 3 marzo 1927, n. 478 della specialità medicinale denominata « Emovital Carlevaro III » in fiale da 2, 5 e 10 cc.

Le LL. EE. i Prefetti del Regno ed il Governatore di Roma sono incaricati della esecuzione del presente decreto da parteciparsi ai Sindacati professionali dei sanitari delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi all'interessato a mezzo di S. E. il Prefetto di Parma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Bollettino del Ministero dell'interno.

Roma, addì 12 agosto 1938 - Anno XVI

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Vista la domanda in data 12 aprile 1937 della Ditta S.A.L.F.R.E.A. domiciliata in Roma, viale Manzoni, 26, diretta ad ottenere la registrazone della specialità medicinale denominata: « Calciovitamin Antolini » prodotta nel laboratorio della ditta stessa con la seguente formula di composizione: fegato e milza ana gr. 2 %, timo ed ipofisi ant. ana cgr. 15 %, surrene corticale cgr. 20 %, paratiroide cgr. 10 %, vitamina *B* cgr. 5 %, calcio glicerofosfato gr. 1,50 %, veicolo sciropposo aromatizzato q.b. per 100 gr.;

Considerato che al prodotto vengono attribuite proprietà terapeutiche che non possiede;

Ritenuto che nel caso specifico ricorre l'applicazione dell'art. 17, nn. 1 e 2 del regolamento 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità;

Veduti gli articoli 161 a 179 del testo unico leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

È negata alla ditta Società Anonima Laboratori Riuniti « Ercole Antolini » (S.A.L.F.R.E.A.) la registrazione a tutti gli effetti del citato testo unico delle leggi sanitarie e del regolamento 3 marzo 1927, n. 478, della specialità medicinale denominata « Calciovitamin Antolini ».

Le LL. EE. i Prefetti del Regno ed il Governatore di Roma sono incaricati della esecuzione del presente decreto da parteciparsi ai Sindacati professionali dei sanitari delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi all'interessato a mezzo di S. E. il Governatore di Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Bollettino del Ministero dell'interno.

Roma, addì 12 agosto 1938 - Anno XVI

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Vista la domanda in data 20 novembre 1937 della Ditta Cicionesi Mario, domiciliata in Firenze, Piazza Vittorio Emanuele, 2, diretta ad ottenere la registrazione della specialità medicinale denominata « Niconeosolvens » prodotta nel laboratorio chimico farmaceutico del dott. E. Guandalini, Firenze, con la seguente formula di composizione: bicarbonato di sodio 0,10, bismuto magistero 0,05, magnesia usta 0,05, estratto di belladonna 0,01, polvere di lobelia inflata 0,10, essenza di menta 0,005, joduro di potassio 0,10, carbone animale lavato 0,10, tannino 0,10, carbone animale lavato 0,10, urotropina 0,15, teobromina 0,15, bleu di metilene 0,03, olio di santalo 0,05, aloe socotrina 0,15, resina di podophillum peltatum 0,02, estratto di belladonna 0,01, dijodrossiftalofenone 0,10, estratto cascara sagrada 0,10, estratto di rabarbaro 0,10, estratto di jiusquiamo 0,03 estratto digitale f. 0,05, estratto china f. 0,65, canfora sint. 0,10, valeriana 0,20, acido feniletilbarbiturico 0,02, catecù polvere 0,10, estratto liquirizia 0,06, essenza garofani, cannella, macis e tintura d'ambra q.b., oleosaccati varii composti ed eccipienti q.b.

Considerato che il complesso dei farmaci costituenti il prodotto non può svolgere la particolare attività terapeutica vantata;

Ritenuto che nel caso specifico ricorre l'applicazione dell'art. 17, nn. 1 e 2 del regolamento 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità;

Veduti gli articoli 161 a 179 del testo unico leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

È negata alla ditta Cicionesi Mario la registrazione a tutti gli effetti del citato testo unico delle leggi sanitarie e del regolamento 3 marzo 1927, n. 478, della specialità medicinale denominata « Niconeosolvens ».

Le LL. EE. i Prefetti del Regno ed il Governatore di Roma sono incaricati della esecuzione del presente decreto da parteciparsi ai Sindacati professionali dei sanitari delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi all'interessato a mezzo di S. E. il prefetto di Firenze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Bollettino del Ministero dell'interno.

Roma, addì 12 agosto 1938 - Anno XVI

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Viste le domande in data 26 gennaio 1937 della ditta Spadarvera di Spadaro Ventura domiciliata in Catania, via Spadaro Grassi, 7, dirette ad ottenere la registrazione delle specialità medicinali denominate « Fosfogenina Spadarvera » - « Neurosedolo Spadarvera », prodotte nel laboratorio della ditta stessa con la seguente formula di composizione: Fosfogenina Spadarvera: tetrametilammonio formiato gr. 0,050, fosforo in combinazione organica gr. 0,295, calcio in comb. org. gr. 0,280, ferro in comb. org. gr. 0,082, manganese in comb. org. gr. 0.048, arsenico in comb. org. grammi 0,035, vitamine (complesso B ottenuto dai vegetali) grammi 0,950, veicolo sciropposo aromatizzato q.b. a gr. 100. Neurosedolo Spadarvera: valeriana officinale, pari a droga fresca gr. 8, passiflora incarnata, pari a droga fresca gr. 2, noci di cola, alcaloidi totali dei semi, pari a gr. 0,02, cervello, estratto glicerico, pari a organo fresco gr. 3,20, nucleine pari a fosforo organico gr. 0,14, eccipiente dolcificato ed aromatizzato q. b. a gr. 100;

Considerato che le formule sono irrazionali e che ai prodotti vengono attribuite attività terapeutiche che non possiedono;

Ritenuto che nel caso specifico ricorre l'applicazione dell'art. 17, nn. 1 e 2 del regolamento 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità;

Veduti gli articoli 161 a 179 del testo unico leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

È negata alla ditta Spadarvera della ditta Giuseppe Spadaro Ventura la registrazione a tutti gli effetti del citato testo unico delle leggi sanitarie e del regolamento 3 marzo 1927,

n. 478, delle specialità medicinali denominate « Fosfogenina Spadarvera », « Neurosedolo Spadarvera ».

Le LL. EE. i Prefetti del Regno ed il Governatore di Roma sono incaricati della esecuzione del presente decreto da parteciparsi ai Sindacati professionali dei sanitari delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi all'interessato a mezzo di S. E. il Prefetto di Catania.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Bollettino del Ministero dell'interno.

Roma, addì 12 agosto 1938 - Anno XVI

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Vista la domanda in data 24 marzo 1938 della ditta S. A. Stabilimento Farmaceutico comm. dott. Carlo Malesci, domiciliata in Firenze, borgo SS. Apostoli 18, diretta ad ottenere la registrazione della specialità medicinale denominata « Calcio Malesci » semplice in fiale da 2, 5, 10 cc., prodotta nel laboratorio della ditta stessa con la seguente formula di composizione: calcio gluconato purissimo soluz. 10 %, calcio mannonato 1 %, acqua bidistillata sterile q.b.;

Considerato che al prodotto vengono attribuiti effetti terapeutici che non possiede;

Ritenuto che nel caso specifico ricorre l'applicazione dell'art. 17, nn. 1 e 2 del regolamento 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità;

Veduti gli articoli 161 a 179 del testo unico leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

È negata alla ditta Società Anonima Stabilimento Farmaceutico comm. dott. Carlo Malesci la registrazione a tutti gli effetti del citato testo unico delle leggi sanitarie e del regolamento 3 marzo 1927, n. 478, della specialità medicinale denominata Calcio Malesci » semplice.

Le LL. EE. i Prefetti del Regno ed il Governatore di Roma sono incaricati della esecuzione del presente decreto da parteciparsi ai Sindacati professionali dei sanitari delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi all'interessato a mezzo di S. E. il Prefetto di Firenze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Bollettino del Ministero dell'interno.

Roma, addì 12 agosto 1938 - Anno XVI

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Vista la domanda in data 28 giugno 1937 della ditta A. Brignolo domiciliata in Milano, via Melzo 36, diretta ad ottenere la registrazione delle specialità medicinali denominate « Cioccolatino Impero n. 1 e n. 2 » prodotte nel laboratorio della ditta stessa, rispettivamente con la seguente formula di composizione: n. 1: fenoftaleina 0,10, gialappa 0.05. N. 2: fenoftaleina 0,12, gialappa 0,05;

Considerato che la formula di composizione è irrazionale per l'uso indicato nei bambini;

Ritenuto che nel caso specifico ricorre l'applicazione dell'art. 17, nn. 1 e 2 del regolamento 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità;

Veduti gli articoli 161 a 179 del testo unico leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

È negata alla ditta Attilio Brignolo la registrazione a tutti gli effetti del citato testo unico delle leggi sanitarie e del regolamento 3 marzo 1927, n. 478, delle specialità medicinali denominate « Cioccolatino Impero » nelle categorie n. 1 e n. 2.

Le LL. EE. i Prefetti del Regno ed il Governatore di Roma sono incaricati della esecuzione del presente decreto da parteciparsi ai Sindacati professionali dei sanitari delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi all'interessato a mezzo di S. E. il Prefetto di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Bollettino del Ministero dell'interno.

Roma, addì 12 agosto 1938 - Anno XVI

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Vista la domanda in data 11 agosto 1936 della ditta Del Saz e Filippini domiciliata in Milano, via Giulio Uberti 37, diretta ad ottenere la registrazione delle specialità medicinali denominate « Panbiline Pillole » « Panbiline Soluzione » « Rectopanbiline » prodotte nel laboratorio della ditta stessa con la seguente formula di composizione: «*Panbiline pillole*: succo epatico gr. 0,10, estr. biliare gr. 0,025, estr. acq. boldo gr. 0,01, podofillina gr. 0,0004, eccip. glut. 0,20. *Panbiline soluzione*: estr. epatico gr. 1, estr. biliare gr. 0,10, estr. acq. di boldo gr. 0,02, podofillina gr. 0,001, glicerina neutra gr. 8,879. *Rectopanbiline*: estr. biliare gr. 3,405, estr. epatico gr. 0,005, estr. acq. di boldo gr. 0,001, glicerina pura neutra gr. 2,834, essenza d'anice gr. 0,005, podofillina (tracce) milligr. 0,005;

Considerato che a tutti e tre i prodotti vengono attribuite proprietà terapeutiche che non possiedono;

Ritenuto che nel caso specifico ricorre l'applicazione dell'art. 17, nn. 1 e 2 del regolamento 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità;

Veduti gli articoli 161 a 179 del testo unico leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

È negata alla ditta Del Saz e Filippini la registrazione a tutti gli effetti del citato testo unico delle leggi sanitarie e del regolamento 3 marzo 1927, n. 478, delle specialità medicinali denominate « Panbiline Pillole », « Panbiline Soluzione », « Rectopanbiline ».

Le LL. EE. i Prefetti del Regno ed il Governatore di Roma sono incaricati della esecuzione del presente decreto da parteciparsi ai Sindacati professionali dei sanitari delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi all'interessato a mezzo di S. E. il Prefetto di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Bollettino del Ministero dell'interno.

Roma, addì 12 agosto 1938 - Anno XVI

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Viste le domande in data 15 maggio 1928 della ditta E. Guleu domiciliata in Milano, via Lomellina 10, diretta ad ottenere la registrazione delle specialità medicinali denominate: « Emoglobina Byla », « Muscolosina Byla », « Elixir

Neurotrophol Byla » prodotte nel laboratorio della ditta stessa con la seguente formula di composizione: *Emoglobina Byla*: globina 95 %, emocromogeno 5 %; *Muscolosina Byla*: plasma muscolare di bue P. e plasma ossiemoglobinico E 70.000, saccarosio 50.000, glicerina officinale 30.000, cloruro di sodio 0,250, exo-cardina Byla al 1/4 26.000, exo-epatina Byla al 1/4 26.000, saccarosio 50.000, soluzione di manganol 1000, soluzione alcoolica di vaniglina 0,275. *Elixir Neurotrophol Byla*: nucleorchina Byla gr. 425, acido nucleinico gr. 3,26, glicerofosfato di soda al 50 % gr. 5, eccip. idroalcoolico zuccherato q.b. a gr. 1000;

Considerato che ai suddetti prodotti vengono attribuite proprietà terapeutiche che non possiedono;

Ritenuto che nel caso specifico ricorre l'applicazione dell'art. 17, nn. 1 e 2, del regolamento 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità;

Veduti gli articoli 161 a 179 del testo unico leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

È negata alla ditta E. Guieu la registrazione a tutti gli effetti del citato testo unico delle leggi sanitarie e del regolamento 3 marzo 1927, n. 478, delle specialità medicinali denominate « Emoglobina Byla », « Muscolosina Byla », « Elixir Neurotrophol Byla ».

Le LL. EE. i Prefetti del Regno ed il Governatore di Roma sono incaricati della esecuzione del presente decreto da parteciparsi ai Sindacati professionali dei sanitari delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi all'interessato a mezzo di S. E. il Prefetto di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Bollettino del Ministero dell'interno.

Roma, addì 12 agosto 1938 - Anno XVI

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Vista la domanda in data 20 febbraio 1934 della ditta Polli, domiciliata in Milano, via Cesare Correnti n. 2, diretta ad ottenere la registrazione della specialità medicinale denominata « Biosedal » prodotta nel laboratorio della ditta medesima con la seguente formula di composizione: fenetilmalonilureide cgr 8, storchianina mgr. 1/10, parmentana cgr 1, lactobiose q.b.;

Considerato che al prodotto vengono attribuiti effetti terapeutici che non possiede;

Ritenuto che nel caso specifico ricorre l'applicazione dell'art. 17, nn. 1 e 2, del regolamento 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità;

Veduti gli articoli 161 a 179 del testo unico leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

È negata alla ditta Alleanza Farmaceutica Polli S. A. la registrazione a tutti gli effetti del citato testo unico delle leggi sanitarie e del regolamento 3 marzo 1927, n. 478, della specialità medicinale denominata « Biosedal ».

Le LL. EE. i Prefetti del Regno ed il Governatore di Roma sono incaricati della esecuzione del presente decreto da parteciparsi ai Sindacati professionali dei sanitari delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi all'interessato a mezzo di S. E. il Prefetto di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Bollettino del Ministero dell'interno.

Roma, addì 12 agosto 1938 - Anno XVI

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

(3246)

DECRETO MINISTERIALE 1° settembre 1938-XVI.

Proroga di divieto di caccia e uccellagione in provincia di Genova.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visto il decreto Ministeriale 28 marzo 1933, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1933-34, nella zona della provincia di Genova, della estensione di ettari 1500 circa, delimitata dai seguenti confini:

Da quota 120 presso Cavassolo sempre lungo il torrente Arvigo per quota 160 e, proseguendo sino alla cresta del Monte Bastia, a quota 885; cresta principale Appennino Monte Bastia, Monte Candelozzo e quote 1003, 1021, 1001, 1030 e 1017; da quota 1017 lo spartiacque in linea a Monte Spina quota 961 inclusa; sulla linea di livello quota 961 al versante opposto e sempre in linea di livello a quota 961 sino a Fogliarino quota 681; da quota 681 in linea a Valle torrente Laccio sino all'altezza di Crosi; da Crosi seguendo il torrente Laccio all'altezza di quota 441; da quota 441 in linea a quota 570 in linea a colle Teitin quota 916; da quota 916 in linea a Monte Bano quota 1035; da quota 1035 a quota 856 a quota 781 a quota 500 Fornace; da Fornace lungo la strada carrozzabile Montoggio-Creto, sino a quota 471; da quota 471, costeggiando il rio di Creto, sino a quota 550 ed a quota 613; da quota 613 in linea a quota 823 a quota 845 Monte Cornua-Monte Alpesisa quota 979, quota 791 Pian di Croce, quota 777 in linea a Colle della Croce quota 408; da quota 408 Monte Caviglia in linea a quota 120 presso Cavassolo;

Visti i decreti Ministeriali 25 luglio 1934, 9 maggio 1935, 14 agosto 1936 e 14 maggio 1937, con cui il suddetto divieto è stato prorogato rispettivamente per le annate venatorie 1934-35, 1935-36, 1936-37 e 1937-38;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Genova ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 28 marzo 1933, 25 luglio 1934, 9 maggio 1935, 14 agosto 1936 e 14 maggio 1937, in una zona della provincia di Genova, delimitata come nelle premesse, è prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1938-39.

La Commissione venatoria provinciale di Genova provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° settembre 1938 - Anno XVI

Il Ministro: ROSSONI

(3422)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*).

Diffida per smarrimento di certificati di rendita nominativa.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a questa Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

CATEGORIA del Debito	NUMERO d'iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI		AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Consolidato 5 %	18648 Solo per la proprietà	Toni Pierino di Giovanni, dom. in Roma, con usufrutto vitalizio a Scalambrini Elisa fu Giuseppe ved. Gigli	L.	300 —
Id.	36241 Solo per la proprietà	Carnelli Aurora fu Luigi, minore sotto la tutela di Landini Rodolfo fu Ambrogio, dom. in Milano, con usufrutto vitalizio a Ghiringhelli Rachele-Delfina fu Giacomo ved. Landini	»	120 —
Redimibile 3,50 %	320911	Saloni Onelia di Candido, minore sotto la p. p. del padre dom. a Zagarolo (Roma)	»	21 —
Id.	503972 Solo per l'usufrutto	Fontana Pietro fu Carlo, dom. a Milano, con usufrutto vitalizio a favore di Torriani Ester fu Angelo ved. Fontana dom. a Milano	»	735 —
Id.	504092 Solo per l'usufrutto	Fontana Giuseppina fu Carlo in Biddau dom. a Milano, con usufrutto vitalizio come sopra	»	735 —
Rendita 5 %	91108	Ghittoni Raffaele Pio fu Sante, dom. a Lucca	»	175 —
Redimibile 3,50 %	208111	Bonduri Attilio di Cesare, dom. a Roma, vincolato di usufrutto vitalizio a favore di Bonduri Cesare fu Attilio, dom. a Roma	»	304,50
Consolidato 5 %	350340 Solo per la proprietà	Falce Giovanni, Michele e Carmela nubile fu Pietro, eredi indivisi del loro padre dom. ad Harlford (U.S.A.), con usufrutto vitalizio a favore di Manzione Maria Giovanna fu Pasquale vedova di Falce Pietro	»	175 —
Redimibile 3,50 %	22974	Vigna Maddalena di Marco in Bria	»	875 —
Consolidato 3,50 %	260061 292873 354843 385768	Comune di Camandona (Novara) per l'erigendo Asilo infantile di detto comune di Camandona	»	434 — 35 — 70 — 45,50
Redimibile 3,50 %	415441	Domatti Ettore-Giacomo di Antonio minore sotto la p. p. del padre dom. a Carema (Aosta)	»	346,50
Id.	415442	Domatti Aldo-Giacomo di Antonio, minore ecc., come sopra	»	346,50
Id.	415443 Solo per la proprietà	Domatti Ettore-Giacomo e Aldo-Giacomo di Antonio, minori, ecc., come sopra, con usufrutto a Domatti Antonio fu Giacomo dom. a Carema.	»	234,50
Id.	234251 Solo per la proprietà	Giammaria Angela fu Michele, nubile, dom. in Acquaviva delle Fonti (Bari) con usufrutto a Giammaria Maria fu Cesare	»	350 —
Id.	12278 113824	Colamarino Antonio fu Aniello, minore sotto la tutela di Tannansi Clotilde dom. a Torre del Greco	»	287 — 360,50
Consolidato 5 %	523097	Beneficio parrocchiale sotto il titolo di S. Giovanni Battista in Ceresole Alba (Cuneo)	»	45 —
Redimibile 3,50 %	286149	Milano Nicola fu Gaetano, minore sotto la p. p. della madre Iazzetta Maria dom. a Napoli	»	80,50

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 4 aprile 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(1368)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli N. 172

del 31 agosto 1938-XVI.

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	92,25
Francia (Franco)	51,75
Svizzera (Franco)	433,50
Argentina (Peso carta)	4,87
Belgio (Belga)	3,21
Canadà (Dollaro)	18,99
Cecoslovacchia (Corona)	65,63
Danimarca (Corona)	4,1240
Norvegia (Corona)	4,6415
Olanda (Fiorino)	10,3475
Polonia (Zloty)	357,05
Portogallo (Scudo)	0,8398
Svezia (Corona)	4,7625
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	23,40
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	5,1787
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,92
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,7779
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,06
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,8520
Rendita 3,50 % (1906)	73 —
Id. 3,50 % (1902)	70,40
Id. 3,00 % Lordo	51,925
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	68,30
Id. Id. 5 % (1936)	92,775
Rendita 5 % (1935)	92,875
Obbligazioni Venezie 3,50 %	89,45
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	101,30
Id. Id. 5 % - Id. 1941	103,025
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	91,825
Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	91,55
Id. Id. 5 % - Id. 1944	98,90

Media dei cambi e dei titoli N. 173

del 1° settembre 1938-XVI.

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	92,25
Francia (Franco)	51,75
Svizzera (Franco)	433,50
Argentina (Peso carta)	4,87
Belgio (Belga)	3,2075
Canadà (Dollaro)	18,98
Cecoslovacchia (Corona)	65,60
Danimarca (Corona)	4,1180
Norvegia (Corona)	4,6350
Olanda (Fiorino)	10,345
Polonia (Zloty)	357 —
Portogallo (Scudo)	0,8386
Svezia (Corona)	4,7560
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	23,40
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	5,1787
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,92
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,7779
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,06
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,8520
Rendita 3,50 % (1906)	73,025
Id. 3,50 % (1902)	70,675
Id. 3,00 % Lordo	51,925
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	68,55
Id. Id. 5 % (1936)	92,825
Rendita 5 % (1935)	92,925
Obbligazioni Venezie 3,50 %	89,50
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	101,35
Id. Id. 5 % - Id. 1941	103,05
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	91,775
Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	91,65
Id. Id. 5 % - Id. 1944	98,875

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

(3ª *pubblicazione*).

Diffida per smarrimento di certificati provvisori del Prestito del Littorio.

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 15 novembre 1926, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno in pari data, ed in relazione agli articoli 15 e seguenti del Regio decreto 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei sottoindicati certificati provvisori del Prestito del Littorio.

Numero d'ordine del Registro smarrimenti: 239 — Numero del certificato provvisorio: 5189 — Consolidato 5 % Littorio — Data di emissione: 18 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Banca d'Italia Lodi — Intestazione: Dragoni Giuseppe fu Luigi — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del Registro smarrimenti: 240 — Numero del certificato provvisorio: 2891 — Consolidato 5 % Littorio — Data di emissione: 18 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Banca d'Italia Lodi — Intestazione: Scuole di Vittadone — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del Registro smarrimenti: 241 — Numero del certificato provvisorio: 833 — Consolidato 5 % Littorio — Data di emissione: 5 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Banda d'Italia Lodi — Intestazione: Crespiatico Stefano fu Tommaso — Capitale L. 100.

Numero d'ordine del Registro smarrimenti: 242 — Numero del certificato provvisorio: 2271 — Consolidato 5 % Littorio — Data di emissione: 16 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Banca d'Italia — Intestazione: Mariani Antonia di Ugo — Capitale L. 100.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento dei suddetti certificati provvisori, e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè « se l'opponente ne fosse in possesso » i certificati provvisori denunziati smarriti, si provvederà per la consegna a chi di ragione dei titoli definitivi del Prestito del Littorio corrispondenti ai certificati di cui trattasi.

Roma, addì 20 giugno 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(2293)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Lanusei (Nuoro), in liquidazione.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il decreto del Capo del Governo in data 23 maggio 1938, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Lanusei, con sede nel comune di Lanusei (Nuoro), e dispone la messa in liquidazione dell'azienda secondo le norme di cui al capo VIII del citato testo unico ed al titolo VII, capo III, del predetto R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Veduto il proprio provvedimento in data 23 maggio 1938-XVI col quale sono stati nominati i membri del Comitato di sorveglianza della suindicata Cassa rurale;

Considerato che il sig. dott. Giuseppe Muntoni, membro del Comitato di sorveglianza, ha declinato l'incarico e che occorre pertanto provvedere alla sua sostituzione;

Dispone:

Il sig. Giuseppe Aresu fu Sisinnio è nominato membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Lanusei, in liquidazione, avente sede nel comune di Lanusei (Nuoro), con

i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636, in sostituzione del sig. Giuseppe Muntoni.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 agosto 1938 - Anno XVI

AZZOLINI

(3367)

Nomina dei membri del Comitato di sorveglianza della Banca industriale lucana « Florentino, Reale, Gallo, Melazzi, d'Imperio », con sede in Lauria (Potenza).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il decreto del Duce, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 30 giugno 1938-XVI, che dispone lo scioglimento degli organi amministrativi della Banca industriale lucana « Florentino, Reale, Gallo, Melazzi, D'Imperio », società in nome collettivo con sede in Lauria (Potenza);

Dispone:

I signori don Nicola Fittipaldi fu Enrico, dott. Giovanni Scaldaferri e D'Auria Giuseppe fu Carlo, sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Banca industriale lucana « Florentino, Reale, Gallo, Melazzi, D'Imperio », società in nome collettivo avente sede in Lauria (Potenza) con le attribuzioni ed i poteri contemplati dal titolo VII, capo II, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, numero 636.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 agosto 1938 - Anno XVI

AZZOLINI

(3369)

Sostituzione del Commissario straordinario della Cassa rurale ed artigiana « Littorio » di Aragona (Agrigento).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il decreto del Capo del Governo in data 10 gennaio 1938, con il quale si è provveduto allo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa agraria cooperativa del Littorio di Aragona, ora denominata Cassa rurale ed artigiana « Littorio » di Aragona, con sede nel comune di Aragona (Agrigento);

Veduto il proprio provvedimento in data 10 gennaio 1938-XVI, con il quale il notaio Domenico Cuffaro veniva nominato commissario straordinario per l'amministrazione dell'indicata azienda;

Considerato che in seguito al decesso del predetto notaio Cuffaro occorre provvedere alla sua sostituzione;

Dispone:

Il dott. Antonino Romano fu Salvatore è nominato commissario straordinario per l'amministrazione della Cassa rurale ed artigiana « Littorio » di Aragona, avente sede nel comune di Aragona (Agrigento), con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo II, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636, in sostituzione del notaio Domenico Cuffaro.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 agosto 1938 - Anno XVI

AZZOLINI

(3368)

CONCORSI

REGIA PREFETTURA DI NOVARA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NOVARA

Visto il proprio decreto 31 dicembre 1936, n. 28553, con il quale veniva bandito il concorso per i posti di veterinari condotti vacanti nella Provincia alla data del 30 novembre 1936-XV;

Visto il verbale della Commissione giudicatrice del concorso predetto, costituita con decreto Ministeriale 9 novembre 1937-XVI;

Visto il R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei nel concorso ai posti di veterinari condotti vacanti nella Provincia alla data del 30 novembre 1936-XV, come in appresso formata:

1°	dott. Brovia Ricorso	16°	dott. Natali Luigi
2°	» Crola Giovanni	17°	» Signorelli Carlo
3°	» Walker Antonio	18°	» Cappa Fernando
4°	» Vercellio Filippo	19°	» De Maddalena Fernando
5°	» Pasqualetti Angelo	20°	» Segalini Antonio
6°	» Rocco Erminio	21°	» Ciocca Oreste
7°	» Binotti Luigi	22°	» Massare Enrico
8°	» Senna Virgilio	23°	» Garofalo Tarquinio
9°	» Terzaghi Pietro	24°	» Strada Albino
10°	» Quaglia Giovanni	25°	» Canepa Renato
11°	» Massironi Giuseppe	26°	» Pinarolo Alessandro
12°	» Colli Franzone Carlo	27°	» Roetti Pio
13°	» Palestri Valfro	28°	» Gozzi Giuseppe
14°	» Cercignani Ario	29°	» Zamboni Giovanni
15°	» Regensburger Ermanno	30°	» Manazza Vittorio

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della provincia di Novara e pubblicato per otto giorni consecutivi all'albo di questa Prefettura ed a quello dei Comuni interessati.

Novara, addì 17 agosto 1938 - Anno XVI

Il Prefetto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NOVARA

Visto il proprio decreto 31 dicembre 1936, n. 28553, con il quale veniva bandito il concorso per i posti di veterinari condotti vacanti nella Provincia alla data del 30 novembre 1936-XV;

Visto il decreto odierno n. 17890, con il quale viene approvata la graduatoria dei candidati dichiarati idonei, formata dalla Commissione giudicatrice di detto concorso, costituita con decreto Ministeriale 9 novembre 1937-XVI;

Visto il R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I sottonotati veterinari sono dichiarati vincitori delle condotte a fianco di ognuno indicate:

Brovia dott. Ricordo: condotta consorziale di Biandrate, Casalbeltrame, Recetto, S. Nazzaro Sesia, Vicolungo (capo Consorzio Biandrate);

Crola dott. Giovanni: condotta consorziale di Gozzano, Orta S. Giulio, Madonna del Sasso, Gargallo, Soriso, Briga Novarese, Castelli Cusiani, Ameno, Armeno, Miasino (capo Consorzio Gozzano);

Walker dott. Antonio: condotta consorziale di Intra, Aurano, Cambiasca, Caprezzo, Cossogna, Intragna, Miazzina, S. Bernardino Verbano (capo Consorzio Intra);

Vercellio dott. Filippo: condotta consorziale di S. Pietro Mosezzo e Casaleggio Castellazzo (capo Consorzio S. Pietro Mosezzo).

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della Provincia e pubblicato per otto giorni consecutivi all'albo di questa Prefettura ed a quello dei Comuni interessati.

Novara, addì 17 agosto 1938 - Anno XVI

Il Prefetto.

(3297)

REGIA PREFETTURA DI POTENZA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI POTENZA

Visti gli atti ed il verbale della Commissione giudicatrice del concorso per i posti di veterinario condotto consorziale vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1935;

Vista la graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei, formulata dalla stessa Commissione in base ai risultati del concorso;

Visto l'art. 55 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei concorrenti idonei partecipanti al concorso di cui alle premesse come segue:

1°	Dott.	Colangelo Valentino di Giovanni	voti 60, 25/100
2°	»	Dragani Emilio fu Gennaro	» 52,125/100
3°	»	Filippi Francesco fu Alessio, nato il 21 novembre 1903	» 49,375/100
4°	»	Danese Angelo fu Silvio, nato il 24 novembre 1908	» 49,375/100
5°	»	Magnani Francesco di Giuseppe	» 47,937/100
6°	»	Taddei Giordano di Giovanni	» 47,375/100
7°	»	Fusco Raffaele fu Domenico	» 46,625/100
8°	»	Piras Raffaele fu Efisio	» 46 /100
9°	»	Bongiardo Antonino di Pietro	» 45,625/100
10°	»	Morozzi Giovanni di Silvio	» 44,625/100
11°	»	Maselli Arnaldo fu Aristide	» 44,375/100
12°	»	Ferrante Virginio di Ernesto	» 42,937/100
13°	»	Marmo Raffaele di Francesco Paolo	» 42, 25/100
14°	»	Gugliara Giuseppe di Lorenzo	» 41,875/100
15°	»	Russo Luigi fu Giuseppe	» 41, 50/100
16°	»	Natali Luigi di Antonio	» 40,875/100
17°	»	Garofalo Tarquinio fu Tarquinio	» 40, 25/100
18°	»	Ianniello Pietro di Rocco	» 40,125/100
19°	»	Ciriello Antonio di Nicola	» 39,875/100
20°	»	Finotti Bruto di Antonio	» 39, 12/100
21°	»	Maturo Raffaele di Egidio	» 38,625/100
22°	»	Catri Michele Giulio di Alfonso	» 37, 50/100
23°	»	Parisi Bartolomeo di Vincenzo	» 37,187/100
24°	»	Carretta Savino di Antonio	» 35 /100

Potenza, addì 18 agosto 1938 - Anno XVI

Il prefetto: BALLERO.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI POTENZA

Visto il proprio decreto pari numero e data col quale si è approvata la graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei dalla Commissione giudicatrice del concorso per i posti di veterinario condotto consorziale vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1935;

Considerato che occorre procedere alla nomina dei vincitori delle singole condotte messe a concorso, in base alla graduatoria ed all'ordine di preferenza delle sedi indicate dagli stessi concorrenti;

Visto l'art. 55 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Ai sottonotati concorrenti sono assegnate le condotte veterinarie dei concorsi dei Comuni a fianco di essi indicati:

1° Dott. Colangelo Valentino - Marsiconuovo, Brienza e Sasso di Castalda;

2° Dott. Dragani Emilio - Muro Lucano, Bella, Castelgrande e Baragiano;

3° Dott. Filippi Francesco - Oppido Lucano e Cancellara;

4° Dott. Danese Angelo - Viggiano, Montemurro, Tramutola e Marsicovetere;

5° Dott. Magnani Francesco - Pietrapertosa, Castelmezzano e Campomaggiore;

6° Dott. Taddei Giordano - S. Arcangelo, Castronuovo di Sant'Andrea, Gallicchio, Missanello e Roccanova.

Il presidente di ciascun Consorzio dovrà provvedere alla nomina del sanitario assegnato al Consorzio stesso nei modi e nei termini previsti dal regolamento di ciascuna condotta veterinaria.

Potenza, addì 18 agosto 1938 - Anno XVI

Il prefetto: BALLERO.

(3346)

REGIA PREFETTURA DI LUCCA

Graduatoria del concorso a posti di medico condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LUCCA

Visti gli atti relativi al concorso per posti di medico condotto vacanti nella provincia di Lucca, bandito addì 28 febbraio 1937;

Visto il decreto Ministeriale del 14 novembre 1937, col quale veniva nominata la Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Vista la relazione in data 2 agosto 1938-XVI, dalla medesima compilata nonchè la graduatoria dei candidati risultati idonei;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti ai posti di medico condotto vacanti nella Provincia, deliberata dalla Commissione giudicatrice:

1°	Galgani Gino	punti 57,75
2°	Coli Abdenago	» 53,29
3°	Iacopini Gaetano	» 51,63
4°	Cancherini Anacleto	» 47,38
5°	Ciotta Luigi	» 47,02
6°	Ferrero-Regis Ugo	» 46,68
7°	Rotiroti Nicola	» 46,63
8°	Canesi Luciano	» 46,15
9°	Diodati Carlo	» 46,13
10°	Taddei Giulio	» 44,34
11°	Paoli Giuseppe	» 43,84
12°	Dal Pino Umberto	» 43,50
13°	Campetti Tullio	» 43,31
14°	Bertolaso Ugo	» 43,25
15°	Ceccarelli Ubaldo	» 41,50
16°	Catelli Francesco	» 40,15
17°	Notini Luigi	» 39,99
18°	Sbisà Pietro	» 39,70
19°	Folena Salvatore	» 39,36
20°	Castagnini Luigi	» 38,72
21°	Bilotti Rolando	» 38,54
22°	Ferrara Giuseppe	» 37,40
23°	Ansani Agostino	» 37 —
24°	Moroni Michelangelo	» 36,93

Copia del presente decreto sarà pubblicato a termini di legge all'albo pretorio della Regia prefettura e in quello dei comuni di Lucca, Altopascio, Gallicano, Pietrasanta e Pescaglia.

Lucca, addì 16 agosto 1938 - Anno XVI

Il prefetto: GAETANI.

(3348)

REGIA PREFETTURA DI RAGUSA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI RAGUSA

Veduta la nuova graduatoria dei concorrenti a posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1936, giusta concorso bandito il 27 dicembre 1936, formata dalla Commissione giudicatrice nominata con decreto Ministeriale del 14 dicembre 1937;

Veduto il proprio decreto 18 maggio u. s. col quale era stata approvata la precedente graduatoria, ora modificata, come qui sopra è detto, dalla stessa Commissione giudicatrice, su disposizioni dell'on. Ministero dell'interno;

Ritenuto che deve revocarsi tale decreto, che a tutti gli effetti di legge viene sostituito col presente;

Veduto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Veduti gli articoli 23 e 55 del regolamento per i concorsi sanitari approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di cui sopra è cenno:

1. Curcio dott. Salvatore . . . . voti 54,36
2. Monello dott. Filippo . . . . » 52,18
3. Costanzo dott. Giuseppe . . . . » 46,95
4. Iannizzotto dott. Aristide . . . . . . » 46,72
5. Boscarino dott. Antonio . . . . » 38,40
6. Campo dott. Antonino . . . . » 38,27
7. Giallongo dott. Angelo . . . . » 35,81

E' revocato il precedente decreto del 18 maggio 1938, n. 8207, col quale venne approvata la graduatoria precedentemente formulata dalla Commissione giudicatrice sul concorso medesimo.

La presente graduatoria sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e per otto giorni consecutivi all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Ragusa, addì 21 agosto 1938 - Anno XVI

Il prefetto: TRIFUOGGI.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI RAGUSA

Veduto il proprio decreto di pari data e numero col quale è stata approvata la nuova graduatoria dei concorrenti a posti di medico condotto nei Comuni della Provincia, vacanti al 30 novembre 1936;

Ritenuto che col medesimo decreto è stato revocato il precedente del 18 maggio 1938 che approvava la prima graduatoria, ora modificata, e che pertanto occorre revocare col presente anche l'altro decreto 18 maggio 1938 col quale vennero dichiarati vincitori i primi quattro graduati;

Vedute le indicazioni delle sedi per ordine di preferenza fatte dai concorrenti nelle domande di ammissione al concorso;

Veduti gli articoli 69 del testo unico delle leggi sanitarie e 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Sono dichiarati vincitori del concorso di cui sopra per i posti vacanti di condotta in Comiso, Pozzallo, Scicli (frazione Donnalucata e Samperi) e Vittoria (frazione di Scoglitti), i seguenti concorrenti classificati per primi quattro nella sudetta graduatoria modificativa della precedente;

1. Dott. Curcio Salvatore fu Carlo a Pozzallo;
2. Dott. Monello Filippo di Emanuele a Comiso;
3. Dott. Costanzo Giuseppe a Vittoria (Scoglitti);
4. Dott. Iannizzotto Aristide a Scicli (Donnalucata e Samperi).

E' revocata la precedente dichiarazione di vincitori del concorso fatta con decreto prefettizio del 18 maggio 1938, n. 8207.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Ragusa, addì 21 agosto 1938 - Anno XVI

Il prefetto: TRIFUOGGI.

(3312)

REGIA PREFETTURA DI SASSARI

Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SASSARI

Visto il proprio decreto pari numero in data 2 maggio 1938, col quale venivano assegnate le sedi vincitrici del concorso ai posti di ostetrica condotta vacanti alla data del 30 novembre 1936;

Atteso che le ostetriche Ottaviani Leontina, Varoli Rosa, Stanzani Ida hanno rinunciato alle sedi ad esse rispettivamente assegnate;

Che in conseguenza restano scoperte le condotte di Bonnannaro-Borutta, Bultei-Anela e Tissi;

Che le ostetriche Tomassi Dina e Piccirilli Libertas dichiarano di rinunciare alle sedi cui in base alla graduatoria avrebbero diritto;

Esaminate le domande d'ammissione al concorso delle vincitrici e le sedi indicate nell'ordine di preferenza;

Decreta:

Le ostetriche Pancin Erilà, Saiu Antonietta e Arrica Caterinangela, sono assegnate alle condotte a fianco di ciascuna indicate:

1. Pancin Erila, Consorzio: Bultei-Anela;
2. Saiu Antonietta, Consorzio: Bonnannaro-Borutta;
3. Arrica Caterinangela, Tissi.

Sassari, addì 10 agosto 1938 - Anno XVI

Il prefetto: VELLA.

(3314)

REGIA PREFETTURA DI TREVISO

Graduatoria del concorso a posti di veterinario condotto.

Graduatoria dei veterinari dichiarati idonei a ricoprire il posto di veterinari condotti, resisi vacanti al 30 novembre 1936:

1° Tassinari Renzo . . . . . . punti 48.83
2° Musi Luigi . . . . » 48.41
3° Marchi Giovanni . . . . . . » 44.97
4° Stefani Alessio . . . . . . » 44.51
5° Gava Domenico . . . . . . » 43.41
6° Navarro Mario . . . . . . » 43.20
7° Parisotto Rinaldo . . . . . » 42.33
8° Benazzato Lodovico . . . . » 41.50
9° Cappa Ferrando . . . . . . » 41.03
10° Spilimbergo Giuseppe . . . » 40.65
11° Dall'Onore Alessandro . . . » 39.86
12° Palestri Vaifro . . . . . . » 38.91
13° De Ruos Antonio . . . . . » 38.33
14° Beotto Ferruccio . . . . . » 37.99

Il Prefetto.

(3315)

REGIA PREFETTURA DI RAVENNA

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI RAVENNA

Visto il proprio decreto n. 9053, del 10 agosto 1938, col quale si approva la graduatoria delle concorrenti destinate a ricoprire i posti vacanti di ostetrica al 30 dicembre 1936 in provincia di Ravenna;

Ritenuto che lo stesso deve essere integrato in quanto le condotte del comune di Alfonsine sono due e precisamente quella del II reparto e quella del III reparto;

Decreta:

Il decreto di cui in narrativa deve intendersi modificato nel senso che la signora Lanzoni Ada 9ª in graduatoria, risultata idonea, è nominata vincitrice del concorso ai posti di ostetrica va-

canti al 30 dicembre 1936, in provincia di Ravenna e destinata a prestar servizio nella sede di Alfonsine, III reparto, nel mentre la signora Lanzoni Cesarina è destinata a prestare servizio nel comune di Alfonsine, al II reparto.

Ravenna, addì 18 agosto 1938 - Anno XVI

Il Prefetto.

(3347)

REGIA PREFETTURA DI TERNI

Graduatoria generale del concorso a posti di levatrice condotta.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TERNI

Con decreto n. 16060, del 10 agosto 1938-XVI, ha approvato la seguente graduatoria del concorso ai posti di levatrice condotta vacanti nella Provincia alla data del 30 novembre 1936:

1. Ottavi Anna . . . . punti 50.507
2. Gambelunghe Teresa . . . . . . » 50.228
3. Federici Erinna . . . . » 47.164
4. Orpianesi Estrea . . . . » 45.068
5. Comparozzi Dea . . . . » 43.434
6. Gandini Pia . . . . » 40,101

Terni, addì 10 agosto 1938 - Anno XVI

p. *Il prefetto*: M. DAU.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TERNI

In conseguenza della graduatoria del concorso ai posti di levatrice condotta vacanti nella Provincia alla data del 30 novembre 1936, approvata con decreto di pari data e n. 16060, ha dichiarato le sottonotate ostetriche vincitrici dei posti a fianco di ciascuna segnato:

1. Ottavi Anna, Montecastrilli, 1ª condotta.
2. Gambelunghe Teresa, Narni, condotta della Quercia.
3. Gandini Pia, San Venanzo, 2ª condotta.

Terni, addì 10 agosto 1938 - Anno XVI

p. *Il prefetto*: M DAU.

(3343)

REGIA PREFETTURA DI SAVONA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SAVONA

Visto il verbale della Commissione giudicatrice del concorso ai posti di medico chirurgo condotto vacanti nei Comuni di questa Provincia al 30 novembre 1936-XV;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con R. decreto 11 marzo 1933, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria del concorso di cui sopra:

1° Dott. Pagliari Mario di Cesare, con punti 58,77 (esami 42,50 titoli 16,27).

2° Dott. Mignone Emanuele di Lorenzo, con punti 55,95 (esami 42,50 titoli 13,45).

3° Dott. Brandani Gerolamo di Riccardo, con punti 54,04 (esami 42,50 titoli 11,54).

4° Dott. Ugo Aguinaldo di Vincenzo, con punti 51,09 (esami 42 titoli 9,09).

5° Dott. Giunta Nicolò di Vincenzo, con punti 46,54 (esami 39 titoli 7,54).

6° Dott. Martinotti Angelo di Carlo, con punti 46,09 (esami 39 titoli 7,09).

7° Dott. Mezzana Lamberto di Cesare, con punti 46,04 (esami 42,50 titoli 3,54).

8° Dott. Garbarini Filippo fu Antonio, con punti 45,63 (esami 35 titoli 10,63).

9° Dott. Spotorno Angelo di Nicolò, con punti 45,36 (esami 42 titoli 3,36).

10° Dott. Rossi Luigi di Angelo, con punti 44,54 (esami 40 titoli 4,54).

11° Dott. Bonetto Eligio di Sebastiano, con punti 43,40 (esami 38,50 titoli 4,90).

12° Dott. Caverzerani G. B. fu Francesco, con punti 42,63 (esami 37 titoli 5,63).

13° Dott. Mamberto Nicolò di Carlo, con punti 42,54 (esami 36 titoli 6,54).

14° Dott. Chianca Fedele di Nicola, con punti 41,36 (esami 35 titoli 6,36).

15° Dott. Perini G. B. di Alighiero, con punti 39,40 (esami 36 titoli 3,40).

Con separato decreto sarà provveduto alla dichiarazione dei condotti risultanti vincitori di ciascun posto messo a concorso, osservando la procedura stabilita dall'art. 55 del R. decreto 11 marzo 1935.

Savona, addì 17 agosto 1938 - Anno XVI

Il Prefetto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SAVONA

Visto il proprio decreto di eguale data e numero, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso ai posti di medico chirurgo condotto vacanti nei Comuni di questa Provincia al 30 novembre 1936-XV;

Considerato che occorre procedere alla dichiarazione dei candidati risultanti vincitori di ciascun posto messo a concorso;

Che le sedi vacanti, in base al bando di concorso, sono le seguenti: 1. Albenga; 2. Cairo Montenotte (condotta di II categoria - rurale 2ª condotta; 3. Laigueglia; 4. Stellanello - Testico (consorzio);

Viste le domande presentate dai candidati al concorso l'ordine di preferenza indicato da ciascuno di essi delle sedi per la quale intendevano concorrere;

Ritenuto che il comune di Albenga è stato preferibilmente indicato dal primo graduato dott. Pagliari Mario;

Che il secondo graduato dott. Mignone Emanuele ha indicato come sedi preferibili Albenga e Cairo Montenotte e può essere pertanto assegnato a questo ultimo Comune;

Che il quarto graduato dott. Ugo Aguinaldo, avendo indicato come sede soltanto il comune di Laigueglia rimane fuori concorso perchè il Comune predetto non è più disponibile dopo l'assegnazione fatta secondo l'ordine di preferenza al primo graduato;

Che il quinto graduato dott. Giunta Nicolò rimane anche egli fuori concorso perchè i Comuni da lui indicati secondo l'ordine di preferenza, Albenga, Laigueglia, e Cairo sono stati assegnati rispettivamente al primo, terzo e secondo graduato;

Che il sesto graduato dott. Martinotti Angelo ha indicato come sedi preferenziali Laigueglia, Cairo e il consorzio Stellanello, per essere stati i primi due Momuni assegnati rispettivamente al terzo ed al secondo graduato;

Decreta:

I seguenti candidati al concorso per i posti di medico chirurgo condotto vacanti nei Comuni di questa Provincia al 30 novembre 1936-XV sono dichiarati vincitori ed assegnati ai posti segnati a fianco di ciascuno di essi:

1° Dott. Pagliari Mario di Cesare: Albenga; 2° Dott. Mignone Emanele di Lorenzo: Cairo Montenotte; 3° Dott. Brandani Gerolamo di Riccardo: Laigueglia; 4° Dott. Martinotti Angelo di Carlo: Stellanello - Testico.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio degli annunzi legali della provincia di Savona, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura e dei Comuni interessati.

Savona, addì 17 agosto 1938 - Anno XVI

Il Prefetto.

(3344)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.